

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 942 del 13 febbraio 2023**

QUARTA VERSIONE: SINTESI PRINCIPALI AGGIORNAMENTI/MODIFICHE AL MOG 231 DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	
Parte Generale	
<i>Cap. 1 - Descrizione del quadro normativo</i>	<p>Aggiornamento delle Fattispecie di reato, ove sono recepite le seguenti novità normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 161/2017: introduzione dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 in materia di delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. • Legge 167/2017: aggiunta dell'art. 25 terdecies in materia di lotta al razzismo e xenofobia. • Legge 43/2019: Modifica all'art. 24-ter introducendo il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter). • Legge 3/2019: modifica art. 25 del D.lgs. 231/01 in tema di reato di traffico di influenze illecite (364-bis c.p.). • Legge 157/2019: Art. 25-quinquiesdecies introduzione della nuova categoria di reati tributari. • Direttiva PIF 2017/1371: modifiche all'art. 24 introducendo i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-bis c.p.) • Direttiva PIF 2017/1371: introduzione dell'art. 25-sexiesdecies in materia di reati di Contrabbando. • D.lgs. 184/2021: Introduzione dell'art. 25-octies.1 con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti • Legge 22/2022: introduzione degli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies in tema di Delitti contro il Patrimonio Culturale • D. L. 13/2022: modifiche ai reati previsti dall'art. 24 del D. lgs. 231/01 che ha esteso l'applicazione degli artt. 316-bis c.p., 316-ter c.p. e 640-bis c.p.
<i>Cap. 2 - Descrizione della realtà aziendale – Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale della Fondazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Fondazione rispetto alle più recenti modifiche.
<i>Cap. 4 - L'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001</i> <i>Cap. 5 – Sistema disciplinare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento alle linee guida di Confindustria
Parti Speciali	
<i>Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del reato di «traffico di influenze illecite», inasprimento della sanzione interdittiva, introduzione della sanzione interdittiva attenuata (Art. 25 comma 1, 2, 3, 5-bis) • Aggiornamento alle modifiche ai reati previsti dall'art. 24 del D. Lgs 231/01 in relazione ai reati di: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".
<i>Parte Speciale C - Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle fattispecie di reato rispetto alle novità normative sopra citate, in materia di reati di contrabbando e di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti • Modifica Art. 416 ter c.p. – Reato sul voto di scambio elettorale politico-mafioso • Introduzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti tra le fattispecie dei reati presupposto
<i>Parte Speciale F - Delitti contro la personalità individuale, reati di Razzismo e xenofobia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del reato di razzismo e xenofobia tra le fattispecie dei reati presupposto.
<i>Parte Speciale M - Reati di corruzione tra privati</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle fattispecie di reato rispetto alle novità normative

Parte Speciale N - <i>Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del reato di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra le fattispecie dei reati presupposto. <ul style="list-style-type: none"> ○
Parte Speciale O – <i>Reati tributari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione nuova parte speciale
Parte Speciale P – <i>Reati contro il Patrimonio Culturale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione nuova parte speciale

PARTE GENERALE

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
13 febbraio 2023

Versione	Causale modifiche	Data
Prima Versione	Definizione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21 novembre 2011
Seconda Versione	Aggiornamento ai reati ambientali, reati di corruzione tra privati e reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	23 novembre 2015
Terza Versione	Aggiornamento ai reati di Autoriciclaggio, reati ambientali, reati societari e ai reati contro la personalità individuale	17 dicembre 2018
Quarta Versione	Aggiornamento rispetto alla nuova organizzazione del Teatro e alle novità normative (tra cui: reati di razzismo e xenofobia, reati Tributarî, Contrabbando e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Reati contro il patrimonio culturale)	13 febbraio 2023

INDICE

CAPITOLO 1	9
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	9
1.1 INTRODUZIONE.....	9
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	10
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	10
1.4 FATTISPECIE DI REATO	11
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	15
1.6 DELITTI TENTATI.....	17
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	17
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	19
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.....	21
1.10 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
1.11 CODICE ETICO (LINEE GUIDA)	23
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	24
CAPITOLO 2	25
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ DELLA FONDAZIONE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE	25
2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	25
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	26
2.3 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA.....	29
2.4 CODICE ETICO.....	30
CAPITOLO 3	31
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	31
3.1 PREMessa.....	31
3.2 IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	31
CAPITOLO 4	37
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	37
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA.....	37
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI	43
4.4 SEGNALAZIONE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWING).....	46
CAPITOLO 5	48
SISTEMA DISCIPLINARE	48
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	48
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI	49
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI/PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE (FINO AL PRIMO LIVELLO DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA).....	51
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	52
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	52
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E DI COLLABORATORI ESTERNI.....	53
5.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
CAPITOLO 6	54
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	54
6.1 PREMessa.....	54

6.2	DIPENDENTI - PERSONALE DIRIGENTE/PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE E PERSONALE NON DIRIGENTE ...	55
6.3	COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E SOGGETTI CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE..	56
CAPITOLO 7.....		57
ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO .		57
7.1	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	57
7.2	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	57
PREFAZIONE.....		60
PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		65
1.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	65
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	71
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	74
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	74
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	75
PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI		90
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	90
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	95
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	96
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	97
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	97
PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI, CONTRABBANDO, DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....		102
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI RICHIAMATE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146	102
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	105
3.	LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	116
4.	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	120
5.	LA FATTISPECIE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATA DAL D.LGS. N. 231/2001	122
6.	LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	123
7.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	124
8.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	126
8.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	126
8.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	127
PARTE SPECIALE “D” – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		134
1	LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	134
2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	136
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	137
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	137
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	138
PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO		146
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	146
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	148
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	149

3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	150
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	150
PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....		154
1.	LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	154
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	157
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	158
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	158
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	158
PARTE SPECIALE “G” – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI		162
1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	162
2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	167
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	167
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	167
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	168
PARTE SPECIALE “H” – CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO		172
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E COMMERCIO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	172
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	177
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	177
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	178
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	178
PARTE SPECIALE “I” – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE		181
1.	LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	181
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	184
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	186
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	186
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	187
PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI.....		193
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	193
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	197
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	198
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	198
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	199
PARTE SPECIALE “M” – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....		207
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	207
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	208
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	211
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	211
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	212
PARTE SPECIALE “N” – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE		219
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	221
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	222
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	222
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	223
PARTE SPECIALE “O” – REATI TRIBUTARI.....		226
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	229
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	230
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	231

3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	231
PARTE SPECIALE “P” – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....		237
2.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	240
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	241
3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	242
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	242

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Fondazioni e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le Fondazioni possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle Fondazioni stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa della Fondazione è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio della Fondazione e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria Fondazione, da Amministratori e/o dipendenti³.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alla Fondazione sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che

¹ Il d.lgs. n. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

³ Così l’introduzione delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, a giugno 2021: “*L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto*”.

interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla Fondazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.

La responsabilità amministrativa della Fondazione è, tuttavia, esclusa se la Fondazione ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della Fondazione è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle Fondazioni di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione⁴ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla Fondazione.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la Fondazione è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

⁴ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

È opportuno, altresì, ribadire che la Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁵.

1.4 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. 231/01, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies, Art. 25-septiesdecies, Art. 25-duodevicies del d.lgs. 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001)⁶;
- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”, modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016⁷ ;
- **reati societari.** Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli

⁵ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, afferma: “*Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera, dunque, in deroga al primo comma).*”

⁶ Si tratta dei seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (Legge anticorruzione n.190/2012), peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

⁷ Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

- enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001, in seguito modificato dalla Legge n. 190/2012, n. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017)⁸;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”⁹;
 - **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, e modificato dalla legge 199/2016¹⁰;
 - **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“*Legge Comunitaria 2004*”)¹¹;
 - **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹²;

⁸ L'art 25-ter è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d. lgs. 61/2002 ed in seguito modificato dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017. Si tratta dei seguenti articoli: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), istigazione alla corruzione tra privati, (art. 2635-bis, aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621ter c.c. introdotto dall'art. 10 della Legge 27 maggio 2015, n. 69) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato da l'art. 12 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, falso in prospetto (art. 2623) – Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262, impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), inserito dall'art.4, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38, illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione. Il Decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art 25 ter del D.Lgs. 231.

⁹ La *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999* punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione dell'art. 25-quater. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

¹⁰ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

¹¹ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “*soggetti apicali*” e dei “*soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*”.

¹² I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della Fondazione le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro¹³;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-*octies*¹⁴ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale;
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.** L'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui al D.lgs. 184/2021.
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 419-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* e 640-*quinquies* del codice penale;
- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, del reato di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, n.5. c.p.p. e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

¹³ Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

¹⁴ L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” all'art 3, comma 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio; la stessa Legge, all'art. 3, comma 5 ha modificato l'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.lgs. 195/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha apportato ulteriori modifiche ai reati presupposto previsti dall'art. 25-*octies*, in particolare: estensione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.) anche alle fattispecie contravvenzionali ed estensione della punibilità per i reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.) commessi in relazione ai proventi di delitti colposi.

- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-nonies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art.25-decies del Decreto¹⁵;
- **reati in materia ambientale.** L'art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del D.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi¹⁶;
- **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.** L'art. 25-duodecies¹⁷ del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui all'art. 22, comma 12-bis del d. lgs. 286/98 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;
- **reati di corruzione tra privati** richiamati dall'art.25-ter lett. s bis del Decreto¹⁸;
- **reati di razzismo e Xenofobia,** richiamati dall'art. 25-terdecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui all'art. 604-bis, c.p.;
- **reati tributari,** richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli art. 2 e ss. del d.lgs. n. 74/2000;
- **reati di contrabbando,** richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43;
- **delitti contro il patrimonio culturale,** la L. 22/2022 ha introdotto gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies¹⁹ estendendo l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale (previsti ora all'interno del nuovo Titolo

¹⁵ L'art. 25-decies è stato aggiunto dall'art. 4 della legge 116/09.

¹⁶ Il citato articolo è stato introdotto dal decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione delle Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art.1 c.8, modifica l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente.

¹⁷ L'art. 25-duodecies introduce i reati di: procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998), Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d. lgs. 2286/1998).

¹⁸ In particolare all'art. 25-ter, comma 1 del d.lgs.231/01 viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. La lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del d. lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato". Le novità del decreto in oggetto attengono alla formulazione di una fattispecie più circostanziata di "corruzione tra privati" (articolo 2635 c.c.), nell'introduzione del reato di "istigazione alla corruzione tra privati" (articolo 2635 bis c.c., nuovo reato presupposto della "normativa 231").

¹⁹ Dato il recente inserimento degli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies "Delitti contro il patrimonio culturale" e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" all'interno del Decreto 231/01 (con la L. 22/2022) vale quanto precisato nella Nota 16 per cui si rimanda la identificazione delle attività sensibili impattate dai nuovi reati ad una successiva analisi.

VIII-bis del Codice Penale) quali: il reato di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5 Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della Fondazione, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Fondazione nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Fondazione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità i reati di razzismo e xenofobia, le frodi sportive, i reati tributari, reati di contrabbando, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati contro il patrimonio culturale) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Fondazione ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti²⁰.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²¹. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della Fondazione (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001²².

²⁰ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

²¹ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

²² Si veda l'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale - Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice,

1.6 *Delitti tentati*

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7 *Vicende modificative dell'ente*

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle Fondazione e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute²³.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie*

in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

²³ La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L'art. 8 *"Autonomia della responsabilità dell'ente"* del d.lgs. n. 231/2001 prevede *"1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."*

conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Fondazione, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Fondazione scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle Fondazione beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2²⁴, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il

²⁴ Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)”.

danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi²⁵. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001)²⁶; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero²⁷. La

²⁵ Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: “Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso”. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.

²⁶ Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: “Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: “Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

²⁷ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”

Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)²⁸ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

²⁸ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - *E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici*". Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto*". Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*".

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo²⁹.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.10 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Fondazione non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

²⁹ Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla Fondazione una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la Fondazione riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"³⁰.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Fondazione risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Fondazione è tenuta³¹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Fondazione, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

³⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

³¹ Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 Codice Etico (Linee Guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo, ha fornito alle imprese associate il *“Codice Etico e Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”* (di seguito *“Linee Guida”*), che delinea le linee di comportamento per la definizione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati definiti nello stesso Decreto.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk management* e *risk assessment* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i reati. In particolare le Linee Guida individuano come principali componenti di un sistema di controllo interno:
 - ✓ *Ambiente di controllo* caratterizzato dai seguenti fattori: integrità e valori etici; Codice Etico; competenze del personale; competenza tecnica, manageriale, statura morale e intellettuale del Consiglio di Amministrazione; filosofia e stile di direzione; struttura organizzativa; attribuzione di autorità e responsabilità; politiche e prassi riguardanti le risorse umane;
 - ✓ *Valutazione dei rischi* consistente nell'analisi e individuazione e dei fattori che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, al fine di determinare come questi rischi dovranno essere gestiti (*Risk Management*);
 - ✓ *Attività di controllo* i cui principali strumenti sono individuati nel controllo amministrativo e contabile, nelle procedure, nel sistema di deleghe e di autorizzazione, nelle modalità di accesso fisico e economico ai beni, nel sistema di riconciliazione, nella separazione di responsabilità e nell'*Accountability*;
 - ✓ *Informazione e comunicazione* caratterizzata dalla definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) caratterizzato dalla qualità delle informazioni e delle comunicazioni e dall'efficienza con cui queste

- vengono elaborate che permetta sia ai vertici della Fondazione sia al personale operativo di svolgere i compiti a loro assegnati;
- ✓ *Monitoraggio* inteso come processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni che sono stati implementati, attraverso attività di monitoraggio continuo o interventi di valutazione specifici;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Fondazione Teatro alla Scala ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Best Practices di settore, dell'evoluzione giurisprudenziale e delle Linee Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria, tra le quali le Linee Guida di Confindustria³².

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della Fondazione, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

³² "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" elaborate da Confindustria. L'ultima versione aggiornata a giugno 2021..

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ DELLA FONDAZIONE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE

2.1 *Assetto organizzativo generale della Fondazione Teatro alla Scala*³³

La Fondazione Teatro alla Scala (di seguito anche la “Fondazione”) svolge attività di teatro dal 1778, anno di fondazione e inizio delle rappresentazioni teatrali.

Per trasformazione dell’Ente Autonomo Teatro alla Scala attuata ai sensi dell’art. 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, è stata costituita la “Fondazione Teatro alla Scala di Milano”.

La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e dei Fondatori ordinari e dei Fondatori permanenti.

La Fondazione è Ente di particolare interesse nazionale ai sensi dell’art. 7 della legge 14 agosto 1967 n. 800, svolge la sua attività in Italia e all’estero e ha sede a Milano.

Le attività della Fondazione sono disciplinate dallo Statuto, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell’arte musicale realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

Lo scopo di valorizzazione del patrimonio storico-culturale è attuato in particolare con la pubblica esposizione della collezione di oggetti artistici e cimeli storici teatrali pervenuti alla Fondazione dalla Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano.

Nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell’ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società. La Fondazione potrà svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria.

³³ Le informazioni contenute nel presente capitolo sono tratte dallo Statuto della Fondazione.

2.2 Modello di governance della Fondazione Teatro alla Scala

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sovrintendente;
- il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori ordinari e Fondatori permanenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori.

L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano e la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto nelle deliberazioni previste dallo Statuto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore ordinario, di Fondatore sostenitore e di Fondatore permanente a terzi in conformità al disposto, rispettivamente, di cui all'articolo 3.3 e all'articolo 3.5 dello Statuto della Fondazione;
- c) esprime parere in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime parere in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera quale parte degli apporti a patrimonio da parte dei Fondatori siano da destinare alla gestione e quale agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;
- f) esprime pareri su ogni argomento sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei Revisori;
- h) attribuisce l'incarico della revisione legale dei conti della Fondazione, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, determinando anche il corrispettivo per l'intera durata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a quindici componenti, compreso il Presidente e computandosi a tal fine anche il Sovrintendente ai sensi dello Statuto. Gli altri componenti sono nominati come segue:

- a) due dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) uno dal Presidente della Regione Lombardia;
- c) uno dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano;
- d) uno dal Presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
- e) gli altri componenti, ivi inclusi quelli che non dovessero essere nominati ai sensi delle lettere c) ed d), dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, durano in carica cinque anni a decorrere dalla prima seduta del Consiglio e sono rieleggibili nel rispetto delle previsioni normative.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

Il Consiglio è validamente costituito quando abbiano accettato e/o siano in carica la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha in via esclusiva i seguenti poteri non delegabili:

- a) nomina e revoca il Sovrintendente;
- b) nomina il Vicepresidente, su proposta del Presidente;
- c) esercita i poteri di indirizzo, determinando le linee d'indirizzo strategico-industriali-finanziarie, per l'attività della Fondazione;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- e) approva preventivamente il programma di attività e ogni piano industriale e/o economico-finanziario della Fondazione predisposti dal Sovrintendente, sempre nel rispetto dei poteri di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e approva ogni variazione a tali programmi e/o piani;
- f) determina l'assetto organizzativo ed elabora il sistema di controllo interno, verificando periodicamente la loro adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento, anche avvalendosi di soggetti terzi al Consiglio; delibera, su proposta del Sovrintendente e nel rispetto delle previsioni di legge, il modello organizzativo, l'organigramma e i regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sulla operatività;
- g) nel rispetto dei vincoli di legge, instaura e modifica, su proposta del Sovrintendente, i rapporti con i dirigenti apicali della Fondazione;
- h) approva le modifiche statutarie;
- i) propone all'Assemblea per la necessaria deliberazione di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, l'entità dei contributi a patrimonio da destinarsi alla gestione ai fini del rispetto del vincolo di bilancio in pareggio;

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio inoltre può delegare ad uno o più dei suoi componenti, ivi incluso al Sovrintendente, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico e/o il Direttore Musicale e/o altri collaboratori e consulenti, i cui incarichi scadranno, salva delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizzi una maggior durata, con il venir meno dell'incarico del Sovrintendente che li ha nominati il quale risponde anche del loro operato;
- c) predispone i programmi di attività annuali e triennali corredati dei relativi fabbisogni economici su base triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) predispone il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- e) secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, tiene le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, conduce le trattative negoziali e sottoscrive il contratto di lavoro aziendale, anche in unico livello;
- f) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle deleghe ricevute.

Qualora risulti nominato il Sovrintendente Designato (a norma dell'art. 11 dello Statuto, riportato di seguito), il Sovrintendente in carica non può esercitare, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, poteri che si risolvano in scelte gestionali che incidano direttamente nel periodo successivo alla scadenza del suo mandato.

Il Sovrintendente Designato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare con anticipo non superiore a tre anni rispetto alla data prevista per il suo insediamento il Sovrintendente.

In tal caso il Sovrintendente Designato dovrà, in virtù di distinto rapporto contrattuale rispetto a quello di Sovrintendente, collaborare con la Fondazione sino alla data del suo insediamento come Sovrintendente e dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione:

- a. l'eventuale nomina del Direttore Artistico, il quale sino alla data di insediamento del Sovrintendente Designato avrà un ruolo di collaboratore ed assumerà anch'esso la definizione di *Designato*;
- b. di concerto con il Direttore Artistico Designato (ove nominato ai sensi del paragrafo a. che precede), i programmi di attività annuali e triennali riferiti al periodo di durata dell'incarico quale Sovrintendente e corredati dei relativi fabbisogni economici e di tutto quanto previsto ai sensi dell'art. 8.1, lettera e) che precede).

Il Sovrintendente Designato sarà nominato procuratore speciale per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla programmazione artistica di cui al punto b. che

precede.

Il Sovrintendente Designato potrà essere chiamato ad esprimere durante i Consigli di Amministrazione le proprie valutazioni.

A tal fine il Sovrintendente designato potrà partecipare, su invito del Presidente, alla discussione di punti all'ordine del giorno di riunioni consiliari.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio di Revisori è composto di tre membri effettivi ed un supplente nominati in conformità alla disciplina vigente.

All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti

I Revisori durano in carica cinque anni e sono eleggibili per non più di due mandati.

La società incaricata della revisione legale dei conti svolge i compiti ad essa affidati dalla legge.

L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, dall'Assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dura per non più di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio sociale e non può essere rinnovato per più di tre volte consecutive.

2.3 *Modello organizzativo della Fondazione Teatro alla Scala*

La Fondazione in base all'organigramma è strutturata come segue:

Rispondono direttamente al Sovrintendente:

- Direzione Immobili, Sicurezza e Digitale
- Direzione Tecnica
- Direzione Artistica
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Marketing e Fundraising
- Direzione Risorse Umane
- Ufficio Stampa, Web, Edizioni e Archivio Storico Artistico
- Museo Teatrale
- Segreteria e Cerimoniale

- Ufficio Legale e Segreteria Organi
- Affari Generali
- Relazioni Istituzionali

2.4 *Codice Etico*

Il Codice Etico, adottato dalla Fondazione, ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata ogni decisione, sia a livello individuale che come membri dell'organizzazione globale ed è diffuso attraverso la disponibilità sul sito web della Fondazione.

Tale Codice Etico copre una vasta gamma di pratiche e procedure operative, stabilendo i principi fondamentali per guidare tutti i dipendenti, funzionari, collaboratori terzi e dirigenti della Fondazione. Tutto il personale facente parte della Fondazione è tenuto a conformarsi al Codice Etico, evitando l'adozione di comportamenti che violino i principi contenuti all'interno dello stesso. Coloro che violano le norme del presente Codice sono soggetti a provvedimenti disciplinari.

Il ruolo di garante della corretta applicazione del Codice Etico è in capo all'Organismo di Vigilanza. Tale organo verifica la conformità dei comportamenti dei Destinatari del Codice alle norme dello stesso ed è competente a darvi attuazione.

E' infatti previsto l'obbligo da parte di tutti i dipendenti della Fondazione di certificare, in fase di assunzione, di aver letto, compreso e accettato i termini del Codice Etico. I collaboratori terzi sono invece tenuti a dichiarare di aver preso visione ed impegnarsi a rispettare i principi contenuti all'interno dello stesso.

Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Codice Etico sopra illustrati, sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ossia al raggiungimento dei più elevati *standard* qualitativi, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della Fondazione.

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nelle Parti Speciali del presente documento.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Fondazione con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Fondazione dal quale scaturiscono benefici per tutti i portatori d'interesse³⁴.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Fondazione assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Fondazione in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

La Fondazione ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dalle principali associazioni di categoria.

3.2 Il Progetto della Fondazione Teatro alla Scala per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

<i>Fasi</i>	<i>Attività</i>
<i>Fase 1</i>	<i>Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.</i> <i>Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").</i>

³⁴ Il termine indica quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della Fondazione che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche ed alle possibili azioni svolte dalla Fondazione. Rientrano, pertanto, tra i portatori di interesse, a titolo meramente esemplificativo, i dipendenti, i clienti, gli azionisti, i cittadini, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i partner finanziari e/o commerciali, le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e, più in generale, chiunque sia interessato dall'attività della Fondazione.

<i>Fasi</i>	<i>Attività</i>
<i>Fase 2</i>	Identificazione dei key officer. <i>Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Fondazione che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.</i>
<i>Fase 3</i>	Analisi dei processi e delle attività sensibili. <i>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.</i>
<i>Fase 4</i>	Gap analysis ed Action Plan. <i>Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di “rafforzamento” dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure).</i>
<i>Fase 5</i>	Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo. <i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida emanate dalle principali associazioni di categoria.</i>

Qui di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2.1 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “processi sensibili” e “attività sensibili”).

Scopo della Fase 1 è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a:

- ✓ creare un *Team* di lavoro composto da professionisti esterni e da un referente interno della Fondazione con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi;

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura/organizzativa della Fondazione, svolta al fine di meglio

comprendere l'attività della Fondazione e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il Team di lavoro:

- *raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, mansionario, procure, ecc.);*
- *analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Fondazione;*
- *analisi storica (“case history”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Fondazione o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. n. 231/2001;*
- *rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;*
- *individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001.*

3.2.2 Identificazione dei key officer

Scopo della Fase 2 è stato quello di identificare i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

In particolare, i *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni. Sono stati considerati, quindi, *key officer*, oltre al Sovrintendente, le prime linee responsabili delle funzioni coinvolte nello svolgimento dei processi sensibili.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 2, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l'attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase 3:

- *raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell'analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto nonché con il Team di Lavoro;*
- *identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;*

- predisposizione della mappa che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi key officer;
- predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire nella successiva Fase 3.

3.2.3 Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della Fase 3 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nelle Fasi 1 e 2: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali e *workshop* con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l’altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe / procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con i Key Officer, il Team di Lavoro.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 3, al termine della quale è stato elaborato il documento “mappa dei processi/attività sensibili”, i cui contenuti fondamentali sono:

- predisposizione di un protocollo per la conduzione di interviste;
- esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;

- *le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;*
- *i relativi ruoli/responsabilità;*
- *il sistema dei controlli esistenti;*
- condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle interviste;
- formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui protocolli di controllo adottati in relazione al processo sensibile analizzato.

3.2.4 Gap analysis ed Action Plan

Lo scopo della Fase 4 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la gap analysis, formalizzata in apposite schede condivise con i Key Officer, è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa fase 4, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* e del piano di attuazione (cd. *Action Plan*) con il Team di Lavoro della Fondazione:

- *gap analysis: analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ("as is") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo "a tendere" conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 ("to be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- *predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).*

3.2.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 5 è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001 della Fondazione, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria.

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Fondazione.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 *L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Teatro alla Scala*

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento³⁵ ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato al tale organismo istituito dalla Fondazione al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria³⁶ suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

³⁵ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

³⁶ Linee Guida Confindustria: “...i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:

- **Autonomia ed indipendenza:** questi requisiti, soprattutto in una ottica di composizione plurisoggettiva del comitato etico, devono essere intesi come riferiti allo stesso complessivamente, ovvero come caratterizzanti la sua azione. Per questo motivo è necessario che l'organo in esame sia privo di compiti operativi che facendolo partecipare a decisioni ed attività dell'ente ne potrebbero ledere l'obiettività di giudizio. Occorre pertanto garantire, con apposite deleghe, la sua autonomia di azione e controllo con particolare riferimento all'accesso alle informazioni.
- **Professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata. Si tratta ovviamente di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale. La specifica preparazione professionale dei singoli verificatori dovrebbe essere identificabile negli standard professionali già diffusi nelle "migliori pratiche”.
- **Onorabilità** è necessario che i membri dell'Organismo di vigilanza possiedano i necessari requisiti soggettivi formali in grado di garantirne la autonomia e l'indipendenza. Detti requisiti, tra i quali si annoverano l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, che dovranno essere indicati nel modello organizzativo, potranno anche essere delineati sulla scorta di quanto già previsto nel diritto societario.

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) onorabilità;
- (iv) continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito di onorabilità rende necessaria l'adozione di strumenti attraverso i quali individuare eventuali conflitti di interesse.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza³⁷.

La Fondazione, in coerenza con le linee guida fornite dalle principali associazioni di categoria (es. Confindustria), ha optato, tenuto conto delle proprie dimensioni e della propria complessità organizzativa e per assicurare l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OIV") è preposto, per un organismo plurisoggettivo individuato in virtù delle competenze

-
- **Continuità di azione:** *per poter garantire una efficace e costante attuazione del modello delineato è necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza.*

Secondo le Linee guida di Confindustria: i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*", la previsione di un "*riporto*" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*"³⁶ necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*"

³⁷ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 "*non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (OIV). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'OIV componenti interni ed esterni all'ente (...). Quale che sia la scelta organizzativa compiuta dal singolo ente, l'Organismo dovrà rispettare alcuni basilari requisiti e risultare realmente dotato dei poteri e compiti previsti dal legislatore.* Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione definitiva aggiornata al giugno 2021.

professionali maturate e delle caratteristiche personali, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità³⁸.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza; il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri³⁹.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

³⁸ “Per quanto attiene ai requisiti soggettivi formali che dovrebbero essere posseduti dai membri dell'organismo di vigilanza, siano essi soggetti interni o esterni all'impresa, dovrebbero esser tali da garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'operato degli stessi e dovrebbero essere richiamati nel modello.

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Fondazione, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Fondazione da questa controllate, delle Fondazione che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle Fondazione da questa controllate o alle Fondazione che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.>>

“Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un componente del Collegio sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni”. Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione definitiva aggiornata a giugno 2021.

³⁹ Nel senso della necessità che il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina "dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Fondazione;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull’onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di Società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L’Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Fondazione) mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali: l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
- l’“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della

Fondazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza relative a revoca o sostituzione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Fondazione. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Fondazione.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Fondazione, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri⁴⁰:

⁴⁰ *Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:*

- *vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;*
- *disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;*

- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
 - svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
 - accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
 - richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alle Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti.
 - curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
 - verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
 - assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - mantenere un collegamento con la Società di revisione nonché con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
 - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio dei Revisori;
 - promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e
-
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- presentazione di **proposte di adeguamento** del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;

- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L’Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Fondazione in virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.

4.3 *Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi*

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001.

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (relazioni semestrali, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Fondazione;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari che possono avere una rilevanza ex d.lgs. 231/01 e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001; ii) a comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Fondazione; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti o i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei confronti della Fondazione, possono effettuare direttamente all'Organismo di Vigilanza l'eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;

- le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto.

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari⁴¹.

La Fondazione, in relazione a segnalazioni non apocrife, adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi della Fondazione

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall’Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Sovrintendente;
- su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori;

Gli incontri con gli organi della Fondazione e con il Sovrintendente cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati mediante appositi verbali. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.

L’Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori;

⁴¹ “Si precisa infine che la regolamentazione delle modalità di adempimento all’obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto di rumor interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all’interno dell’ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l’Organismo di vigilanza assume anche le caratteristiche dell’Ethic Officer, privo però dei poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato ovvero nei casi più delicati in capo al Consiglio di amministrazione”. cit., nella versione aggiornata a marzo 2014.

- ii) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori;
- iii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Sovrintendente.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Fondazione, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

4.4 Segnalazione illeciti (c.d. Whistleblowing)

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis⁴² del presente Decreto, ai destinatari del presente Modello 231, oltre al sistema di comunicazione tradizionale (disciplinato all'interno di apposita procedura operativa), vengono messi a disposizione ulteriori canali di segnalazione al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali condotte possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e/o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di “*mala gestio*” di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

⁴² A tale proposito, si veda anche: comma 2-ter, ai sensi del quale “L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria [sic!] competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.”; comma 2-quater [primo periodo], ai sensi del quale “Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.”; comma 2-quater [secondo periodo], ai sensi del quale “È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate alle irrogazione di sanzioni disciplinari, o a dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dalla Fondazione in materia di (segnalazione illeciti c.d. Whistleblowing).

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

- Sito istituzionale della Fondazione Teatro alla Scala, nella sezione specifica dedicata alle segnalazioni (segnalazione illeciti c.d. Whistleblowing), attraverso la compilazione di apposito web form.
- Casella di posta elettronica whistleblowing@fondazioneelascala.it.

La Fondazione garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al capitolo 5 "Sistema Disciplinare", sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 *Funzione del sistema disciplinare*

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2 bis lett. d)⁴³ e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria⁴⁴, e da applicarsi ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarità:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal Contratto all'unico livello aziendale applicato dalla Fondazione;
- **pubblicità:** la Fondazione dà massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca;

⁴³ Modifica apportata dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

⁴⁴ Infatti, come previsto dalla nuova versione delle Linee Guida di Confindustria, "*L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.*". Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata a marzo 2014.

- **contraddittorio**: la Fondazione garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- **gradualità**: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
 - a. dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
 - b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
 - c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
 - d. del coinvolgimento di altre persone;
 - e. della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Fondazione ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
 - f. di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito;
- **tempestività**: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Fondazione al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

5.2 *Misure nei confronti di dipendenti*

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Fondazione in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Scala⁴⁵, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, è punito il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello in materia di Segnalazione illeciti (c.d. Whistleblowing), o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compia di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In particolare, si stabilisce che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione

⁴⁵ Articolo 37 e 38 del Contratto Scala

all'OIV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- 2) Incorre nel provvedimento della MULTA il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
- 3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il Dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo.
- 4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello che integri una fattispecie di Reato e dunque tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Scala⁴⁶, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Direttore Risorse Umane, il quale relazionerà periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito all'inizio ed agli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

⁴⁶ Articolo 37 e 38 del Contratto Scala

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti/personale con funzioni direttive (fino al primo livello dell'area tecnico amministrativa)

I dirigenti della Fondazione, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Fondazione, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto all'unico livello aziendale dei Dirigenti applicabile.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Fondazione alla irrogazione di sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Fondazione all'applicazione di sanzioni secondo il d.lgs. n. 231/2001;
- compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- non rispetti la riservatezza del segnalante (segnalazione illeciti c.d. Whistleblowing);
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate⁴⁷.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Fondazione, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

⁴⁷ Infrazione introdotta dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha inserito i comma i comma 2-bis, ter e quater all'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Fondazione e il Dirigente, la sanzione, comminata dal Consiglio di Amministrazione, è individuata nel licenziamento.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Fondazione circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Fondazione.

5.5 Misure nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, provvederà immediatamente ad informare l'intero Collegio dei Revisori, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più dei membri del Collegio dei Revisori, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata

la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni comminate.

5.6 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel d.lgs. 231/2001 o con il Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Fondazione di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Fondazione al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni sono determinate ed approvate da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

5.7 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio trova applicazione anche nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà immediatamente ad informare il Collegio dei Revisori, e determinerà le misure ritenute più idonee, anche con riferimento a quanto previsto nel paragrafo del presente documento relativo ai "Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza".

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà di concerto con il Collegio dei Revisori gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, avvia il procedimento per l'accertamento dell'illecito, a seguito del quale commina la sanzione, informando della stessa gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 *Premessa*

La Fondazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Fondazione è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Fondazione, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni.

La Fondazione, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Fondazione. intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge e deve, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Fondazione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione

della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

6.2 Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente

Ogni dipendente, ovvero sia personale dirigente/personale con funzioni direttive (fino al primo livello dell'area tecnico amministrativa del Contratto all'unico livello aziendale) sia non-dirigente, ed ogni collaboratore esterno con rapporti stabili (di seguito "collaboratori esterni stabili") con la Fondazione, è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione e di formazione, la Fondazione promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori esterni stabili è garantita la possibilità di consultarli direttamente sul sito web della Fondazione. E' inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle funzioni preposte che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: *staff meeting*, sessioni formative in aula ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

Idonei strumenti di comunicazione e/o di formazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Fondazione

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Fondazione è resa disponibile copia del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 *Verifiche e controlli sul Modello*

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Fondazione con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.⁴⁸

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.⁴⁹

7.2 *Aggiornamento ed adeguamento*

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli;
- v) accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione.

⁴⁸ “Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che: (...) l'OIV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, ovvero di consulenti esterni Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione definitiva aggiornata a giugno 2021.

⁴⁹ Si veda in proposito il paragrafo 4.2.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Sovrintendente ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dagli Organi della Fondazione (come ad esempio modifica statutaria, ecc.) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (come ad esempio la ridefinizione dell'organigramma, ecc.).

Il Sovrintendente presenta al primo Consiglio di Amministrazione utile successivo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta ed approvate preliminarmente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

Storico delle modifiche

Revisione corrente:

13 febbraio 2023

Versione	Causale modifiche	Data
Prima Versione	Definizione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21 Novembre 2011
Seconda Versione	Aggiornamento ai reati ambientali, reati di corruzione tra privati e reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	23 Novembre 2015
Terza Versione	Aggiornamento ai reati di Autoriciclaggio, ai nuovi reati ambientali, ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	17 Dicembre 2018
Quarta Versione	Aggiornamento rispetto alla nuova organizzazione del Teatro e alle novità normative (tra cui: reati di razzismo e xenofobia, reati Tributari, Contrabbando e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Reati contro il patrimonio culturale)	13 febbraio 2023

PARTE SPECIALE

Prefazione

Si è già descritta sopra la struttura del presente Modello Organizzativo, in cui si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L’articolazione delle stesse “Parti Speciali” consente l’evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell’ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Fondazione reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti “Parti Speciali” vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Fondazione.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A”: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale “B”: Reati societari;
- Parte Speciale “C”: Reati transnazionali, Contrabbando, Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo, Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- Parte Speciale “D”: Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- Parte Speciale “E”: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale “F”: Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale “G”: Reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale “H”: Contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio;
- Parte Speciale “I”: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Parte Speciale “L”: Reati Ambientali;
- Parte Speciale “M”: Reati di corruzione tra privati;
- Parte Speciale “N”: Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Parte Speciale “O”: Reati Tributari
- Parte Speciale “P”: Reati contro il Patrimonio Culturale

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (es. reati contro la fede pubblica, reati di abuso di mercato), si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste con i key officer) attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

Di seguito è rappresentata la tabella che evidenzia, per le diverse attività sensibili rilevate, le fattispecie di reato impattate:

Attività sensibili	Parti Speciali													
	Reati nei rapporti con la P.A.	Reati societari	Reati transazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazioni e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio	Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati	Contrabbando e delitti contro l'industria e il commercio	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati Ambientali	Reati di corruzione tra privati	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	Reati Tributari	Reati contro il Patrimonio Culturale
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
1 Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi														
2 Creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore														
3 Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale														
4 Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna														
5 Gestione delle transazioni finanziarie														
6 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro														
7 Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni														
8 Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali														
9 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione														
10 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessioni da soggetti pubblici														
11 Gestione del personale e dei rapporti sindacali														
12 Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali														
13 Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità														
14 Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere														
15 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori														
16 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori)														
17 Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica														
18 Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero														
19 Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari														
20 Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza														

Attività sensibili	Parti Speciali													
	Reati nei rapporti con la P.A.	Reati societari	Reati transazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio	Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati	Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati Ambientali	Reati di corruzione tra privati	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	Reati Tributari	Reati contro il Patrimonio Culturale
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
21 Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti														
22 Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici														
23 Noleggio di allestimenti scenici (attivo e passivo)														
24 Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali														
25 Gestione dei biglietti omaggio														
26 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza														
27 Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione														
28 Sistema di Gestione Ambientale														
29 Gestione dei rapporti con gli istituti di credito bancario e/o assicurativo														
30 Gestione delle attività di promozione culturale														
31 Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione														
32 Gestione dei ricavi di biglietteria														
33 Gestione della fiscalità														
34 Gestione degli adempimenti doganali														
35 Gestione dei beni immobili soggetti a vincolo monumentale														
36 Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela in dotazione al Museo Teatrale alla Scala														
37 Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale in dotazione alla Fondazione														

PARTE SPECIALE “A”
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. *Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. n. 231/2001*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del d.lgs. n. 231/2001.

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione di erogazione pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La

pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, L. 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 (1).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme all'esercizio della funzione (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il secondo comma prevede inoltre che venga punito anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Questa fattispecie sanziona con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Di seguito si riportano, per chiarezza la definizione di Pubblica Amministrazione e le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale.

Pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegate;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Ai sensi dell’articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della

Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’articolo n. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali della Fondazione Teatro alla Scala, svolta nel corso del Progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative coinvolte della Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Fondazione e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell’ambito di appalti e subappalti.

- 2) **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale:** si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Artistico.
- 3) **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- 4) **Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni:** si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli adempimenti relativi a:
 - gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - gestione dei trattamenti previdenziali ed assunzioni agevolate o di personale appartenente a categorie protette;
 - gestione degli adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi;
 - gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate allo svolgimento dell'attività artistica della Fondazione, quali adempimenti legati alla trasmissione del cachettario ai Ministeri competenti e alla trasmissione della documentazione rilevante (es. *Borderaux*) alla SIAE.
- 5) **Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:** si tratta delle attività di gestione della richiesta e del mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi quali ad esempio per l'occupazione di suolo pubblico, per l'agibilità del Teatro, ecc..
- 6) **Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione:** si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Corte dei Conti, INAIL, INPS, ENPALS, l'Agenzia delle Entrate, la SIAE, ecc.).
- 7) **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici:** si tratta delle attività di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi, alla gestione degli stessi e alla rendicontazione delle relative spese, quali esempio contributo statale derivante dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.),

contributi della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Milano.

- 8) ***Gestione del personale e dei rapporti sindacali:*** si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni Contratto all'unico livello aziendale, che prevede:
 - il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni/ chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.
- 9) ***Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali:*** si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 10) ***Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:*** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 11) ***Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:*** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 12) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:*** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- 13) ***Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:*** si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con altri soggetti per la compravendita anche parziale di allestimenti scenografici.
- 14) ***Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo):*** si tratta delle attività relative alla stipula e gestione degli accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni per il noleggio (attivo e passivo) di allestimenti scenografici.
- 15) ***Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza:*** si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori della Fondazione nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte) nonché del processo di gestione delle spese di rappresentanza.

- 16) **Gestione dei biglietti omaggio:** si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Fondazione senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- 17) **Gestione della fiscalità:** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.
- 18) **Gestione degli adempimenti doganali:** si tratta delle attività doganali relative ad operazioni di import ed export e dei rapporti con le società esterne ad oggetto lo svolgimento degli adempimenti doganali.

3. *Il sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili*

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 *Standard di controllo specifici*

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di regole in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto, incluse le modalità di nomina dei componenti delle commissioni; iv) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; v) formalizzazione del contratto/ordine tra le parti; vi) regole da seguire in caso di acquisti in emergenza o verso fornitore unico; vii) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale e le relative motivazioni, a partire dalla definizione della richiesta fino alla esecuzione del contratto, con relativa documentazione a supporto; viii) previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività; ix) modalità di archiviazione della documentazione rilevante; x) l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera indiretta prima della sottoscrizione del contratto copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi (es. DURC) al fine di attestare la regolarità dell'impresa per quanto concerne ad esempio gli adempimenti INPS, INAIL e/o Cassa Edile, l'elenco nominativo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio documentando la regolarità del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente all'inizio del servizio (es. richiesta del permesso di soggiorno al personale dipendente), copia della documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul lavoro; xi) ruoli e responsabilità per l'effettuazione del controllo; xii) modalità e tempistiche per lo svolgimento del controllo; xiii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; xiv) modalità di controllo della corrispondenza tra la manodopera indiretta presente presso la Fondazione e i nominativi presenti nell'elenco fornito dalla società appaltatrice.
- *Certificazione prestazioni*: lo standard richiede, al momento della certificazione della prestazione una valutazione di congruità rispetto al contratto/ordine.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone la Richiesta d'Acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, eventualmente nel rispetto dei limiti di autorità interni.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i processi relativi alle diverse fasi dell'attività (es. documenti relativi alla predisposizione del bando di gara e alla qualifica del fornitore, R.d.A., contratto, bolla, fatture, ecc.) siano adeguatamente documentati.
- *Ruoli/Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che prendono parte al processo di approvvigionamento rispetto al quale la Fondazione sia stazione appaltante (inclusi quanti prendono parte alle commissioni di qualificazione e giudicatrici).
- *Report*: lo standard richiede la formalizzazione di *report* periodici – predisposti sulla base dei sistemi di monitoraggio – sulle attività in oggetto (es. riepilogativo del numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte, forniture assegnate in emergenza ecc.) inviati all'Alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale tipologia di fornitori/subappaltatori che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte dell'appaltatore; ; iii) possibilità di effettuare audit da parte della Fondazione sui fornitori, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra la dichiarazione dei dipendenti sul Libro Unico e il personale dichiarato dalla società appaltatrice per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto iv) rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui operano; v) clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Fondazione la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione di tali obblighi.

2) ***Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale***

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto; iii) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'*iter* decisionale e le relative motivazioni, con relativa documentazione a supporto; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per lo svolgimento delle attività commerciali della Fondazione e per la gestione amministrativa dei rapporti con gli artisti (es. calcolo e riconoscimento delle royalties).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, ecc.) e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione

radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiale audio-visivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che: i) l'iter decisionale che ha caratterizzato lo svolgimento delle diverse fasi sia adeguatamente documentato e motivato; ii) la documentazione sia conservata in apposito archivio in formato digitale.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte della controparte.

3) *Gestione delle transazioni finanziarie*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); ii) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi; iii) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento, riconciliazione) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso, riconciliazione); iv) criteri e modalità con le quali devono essere gestiti/motivati i pagamenti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es. pagamenti di emergenza).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone la disposizione di pagamento e chi verifica la corretta compilazione della stessa, autorizzandola.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, compresi i documenti trasmessi dalle funzioni competenti per la compilazione delle stesse, le dichiarazioni trasmesse alla Direzione Amministrazione e Finanza e le relative ricevute di invio devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede che il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza comunichi periodicamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pagamenti o incassi non supportati da documenti giustificativi.

4) *Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) l'indicazione delle tipologie di adempimenti obbligatori a cui è sottoposta la Fondazione; iii) modalità per l'individuazione / aggiornamento della lista degli adempimenti da rispettare; iv) modalità per monitorare lo svolgimento delle attività richieste per il rispetto degli adempimenti/comunicazioni di legge; v) modalità per la predisposizione ed autorizzazione delle comunicazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione (es. cachettario da inviare al Ministero del Tesoro, borderò da inviare alla SIAE, ecc.).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispose le comunicazioni e chi ne verifica la correttezza autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la comunicazione sia munito di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda la regolamentazione di eventuali verifiche/ispezioni da parte di funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio si rimanda allo standard di controllo relativi all'attività sensibile "Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione".

5) *Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) ruoli e responsabilità in capo ai soggetti apicali per quanto concerne la gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali; iii) modalità di individuazione delle principali tipologie di atti, autorizzazioni, licenze e provvedimenti in genere necessari per il corretto svolgimento dell'attività della Fondazione, per l'ottenimento dei quali la Fondazione intrattiene rapporti con soggetti pubblici; iv) modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste; v)

modalità operative e di controllo per verificare la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nella dichiarazione da presentare; vi) modalità per la gestione degli accertamenti dall'ente in merito all'ottenimento dell'autorizzazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la documentazione sia munito di apposita procura.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

6) Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) l'indicazione delle modalità per fornire l'accesso degli ispettori nei locali della Fondazione; iii) l'indicazione delle modalità per segnalare l'ispezione al responsabile gerarchico; iv) le modalità per la gestione della visita ispettiva; v) le modalità per la gestione delle richieste di documentazione; vi) la gestione dei verbali di ispezione; vii) istituzione ed aggiornamento, a cura della Responsabile identificato, di un registro delle visite ispettive indicante, per ciascuna verifica: oggetto, organo ispettivo (es. GdF, Ispettorato del Lavoro, ecc.), periodo di riferimento, elenco della documentazione richiesta e consegnata, elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile, eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi gestisce i rapporti con la Pubblica Amministrazione durante le fasi ispettive e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento (es. verifica verbale di ispezione).
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la documentazione sia munito di apposita procura.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi siano opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.

- *Flussi informativi*: lo standard concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

7) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici

- *Norme*: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura aziendale per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti pubblici con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) coinvolgimento di più funzioni nella predisposizione di richieste inviate a soggetti pubblici; iii) ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione delle richieste; iv) modalità operative e di controllo nella gestione dei contributi/finanziamenti; v) modalità di tracciabilità dell'intero processo (ad esempio mediante una scheda di evidenza contenente il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto pubblico erogante, il responsabile interno, i collaboratori/Partner esterni coinvolti, stato di avanzamento etc.) inclusa sia la documentazione relativa all'iter decisionale e alle relative motivazioni sia la formalizzazione dei principali contatti/incontri con soggetti pubblici (quali, ad esempio, i contatti preliminari, i chiarimenti in fase di istruttoria, ispezioni, i chiarimenti in fase di rendicontazione del finanziamento); vi) adeguati flussi informativi verso l'alto; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma le dichiarazioni/comunicazioni per l'ottenimento di finanziamenti / contributi / assicurazioni sia munito di apposita procura.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispose le richieste di finanziamento/ rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all'Ente Erogatore/Ente Istruttore.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un report periodico (quale la "scheda di evidenza") da trasmettere periodicamente all'Alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo standard richiede che i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati; iii) la documentazione sia conservata in apposito archivio.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive e/o di truffa/malversazione ai danni dello Stato.

8) Gestione del personale e dei rapporti sindacali

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto all'unico livello aziendale (es. nomina della Commissione da parte del Sovrintendente; elaborazione e pubblicazione del Bando; svolgimento delle prove tecniche e artistiche); iii) modalità di gestione delle graduatorie in modo coerente con quanto indicato dalla normativa vigente e dal Contratto all'unico livello aziendale (es. diritto di precedenza per le assunzioni a termine per i soggetti che per un triennio consecutivo abbiano partecipato alle selezioni annuali e siano risultati idonei e quindi assunti a termine in ciascuna delle stagioni, ecc.); iv) modalità di gestione di eventuali eccezioni (es. assunzione diretta nel caso in cui non siano state individuate figure con le competenze adeguate, ecc.); v) definizione di criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); vi) definizione delle modalità operative per garantire un adeguato livello di tracciabilità delle attività svolte e delle fonti di reperimento dei curriculum (es: check list, verbale della Commissione, ecc.); vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma i contratti di assunzione sia munito di apposita procura.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che vi sia segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede l'esistenza di report periodici sulle assunzioni, contenenti sia le modalità di selezione dei candidati utilizzate sia eventuali eccezioni/deroghe alle regole standard, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione sia adeguatamente documentato, motivato ed approvato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

9) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) modalità di tracciabilità del processo interno; iii) indicazione dei criteri di selezione di eventuali professionisti esterni (es. esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti; iv) modalità di autorizzazione delle parcelle relative alle prestazioni ricevute dal professionista esterno; v) modalità di archiviazione della documentazione prodotta.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi seleziona i professionisti esterni, chi conferisce loro il mandato chi gestisce il contenzioso.
- *Pagamenti*: lo standard richiede, al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Fondazione e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta. Lo standard richiede, altresì, che nessun pagamento in favore del professionista sia i) effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore; ii) effettuato a soggetto diverso dal professionista.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere il mandato alle liti da conferire al legale esterno e le parcelle relative alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi informativi*: lo standard concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico e/o all'OIV eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

10) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) identificazione delle opportunità per la realizzazione di tournée e l'eventuale selezione dei partner; iii) definizione del budget per le tournée; iv) l'iter autorizzativo interno e l'evidenza delle motivazioni per le quali sono state intraprese determinate scelte (es. analisi di fattibilità, economicità del progetto, ritorno in termini di immagine per la Fondazione); v) formalizzazione degli accordi con eventuali partner, con la chiara indicazione di diritti ed oneri in capo alla Fondazione e alla controparte; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi propone i progetti e chi ne valuta la fattibilità e ne autorizza l'esecuzione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che sia definito un sistema di deleghe/limitanti interne relativamente al processo di autorizzazione dei contratti. Devono inoltre essere assegnati idonei poteri di firma per la sottoscrizione di tale tipologia di contratti.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
- *Documentazione*: lo standard richiede che la documentazione relativa alle tournée siano conservati in un apposito archivio.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile.
- *Flussi informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un report periodico da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte della controparte.

11) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) identificazione delle opportunità per la realizzazione dell'accordo di co-produzione; iii) definizione del budget della co-produzione; iv) iter autorizzativo interno ed evidenza delle motivazioni per le quali sono state intraprese determinate scelte (es. analisi di fattibilità); v) modalità di selezione del team creativo/ artistico; vi) formalizzazione degli accordi di co-produzione, con la chiara indicazione di diritti ed oneri in capo alla Fondazione e alla controparte; vii) modalità operative di gestione delle casistiche in cui si subentra ad un progetto artistico in un momento successivo rispetto all'avvio della produzione; viii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi propone i progetti e chi ne valuta la fattibilità e ne autorizza l'esecuzione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che sia definito un sistema di deleghe/limitanti interne relativamente al processo di autorizzazione dei contratti. Devono inoltre essere assegnati idonei poteri di firma per la sottoscrizione di tale tipologia di contratti.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
- *Documentazione*: lo standard richiede che la documentazione relativa ai progetti di co-produzione siano conservati in un apposito archivio.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile
- *Flussi informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un report periodico da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di

accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 da parte della controparte.

12) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti

- *Norme*: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) definizione e gestione del budget degli artisti; iii) modalità di selezione degli artisti; iv) formalizzazione dell'accordo tra le parti; v) modalità di definizione del cachet dell'artista, in conformità a quanto previsto dalle tabelle ministeriali e con la tracciabilità di eventuali eccezioni; vi) monitoraggio dell'esecuzione del contratto (es. presenza dell'artista alle prove in Teatro e alle rappresentazioni); vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Certificazione prestazioni*: lo standard richiede, al momento della certificazione della prestazione una valutazione di congruità rispetto al contratto/ordine.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi seleziona l'artista, chi sottoscrive il relativo contratto e chi ne verifica l'avvenuta prestazione da parte dell'artista.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere i contratti di prestazione con gli artisti.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Report*: lo standard richiede formalizzazione di *report* periodici – predisposti sulla base dei sistemi di monitoraggio, sulle attività in oggetto inviati alla Alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti sottoscritti con artisti specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte dell'artista.

13) Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) identificazione delle opportunità per l'acquisto, anche parziale, di allestimenti scenici; iii) definizione del budget per l'acquisto di allestimenti scenici; iv) iter autorizzativo interno ed evidenza delle motivazioni per le quali sono state intraprese determinate scelte (es. analisi di fattibilità); v) formalizzazione di accordi con la controparte per l'acquisto di allestimenti scenici e le modalità di determinazione del valore del contratto; vi) definizione dei criteri per l'analisi tecnica eseguita in caso di vendita, anche parziale, degli allestimenti scenici; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che il processo sia adeguatamente documentato, motivato ed approvato, che la documentazione sia archiviata presso gli Uffici competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra la Funzione che identifica l'opportunità di acquisto di allestimenti scenici e la Funzione che gestisce le fasi di sottoscrizione e gestione di tali contratti.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard prevede che solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare i contratti di acquisto, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Flussi informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un report periodico da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte della controparte.

14) Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) identificazione delle opportunità per il noleggio di allestimenti scenici da altri enti teatrali / fondazioni liriche; iii) identificazione delle opportunità per la stipula di contratti di noleggio di allestimenti della Fondazioni ad altri enti teatrali / fondazioni liriche; iv) definizione del budget per il noleggio di allestimenti scenici; v) iter autorizzativo interno e l'evidenza delle motivazioni per le quali sono state intraprese determinate scelte (es. analisi di fattibilità); vi) modalità di determinazione del canone di noleggio, sia attivo che passivo; vii) formalizzazione degli accordi con la controparte, sia per i noleggi attivi che passivi; viii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che il processo sia adeguatamente documentato, motivato ed approvato, che la documentazione sia archiviata presso gli Uffici competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra la Funzione che effettua la richiesta di noleggio e la Funzione che gestisce le fasi di selezione e sottoscrizione degli ordini/contratti di noleggio degli allestimenti scenici.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard prevede che solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare i contratti di acquisto, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede l'esistenza di report periodici sulle assunzioni degli artisti, contenenti sia le modalità di selezione dei candidati

utilizzate sia eventuali eccezioni/deroghe alle regole standard, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte della controparte.

15) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) indicazione delle tipologie di spesa che possono essere sostenute (es. trasporto, ecc.) ed eventuali limiti alle stesse; iii) iter autorizzativo e di controllo previsto per la richiesta di anticipi/ rimborsi spese; iv) modalità di rendicontazione delle spese sostenute (es. tramite la compilazione di report ed allegando i giustificativi delle spese); v) modalità per la tracciabilità delle spese eventualmente sostenute in favore di terzi (es. indicando i nominativi e la motivazione della spesa) ed eventuale iter autorizzativo previsto; vi) modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi compila le richieste di anticipo/rimborso, chi verifica la corretta compilazione delle stesse e chi ne autorizza la liquidazione.
- *Procure e deleghe*: lo standard richiede che i soggetti che autorizzano la liquidazione degli anticipi/note spese ai dipendenti siano dotati di adeguati poteri.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

16) Gestione dei biglietti omaggio

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. approvazione di un budget per i biglietti omaggio, modalità di consegna dei biglietti ai beneficiari, ecc.); ii) modalità di tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla erogazione dei biglietti omaggio; iii) previsione di una reportistica periodica verso l'OIV dei biglietti omaggio, indicando ad esempio i destinatari e le motivazioni per i biglietti erogati in assenza di specifici contratti/convenzioni; iv) tracciabilità di tutte le fasi del processo e le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: la tracciabilità del processo è garantita dall'archiviazione della documentazione rilevante in versione cartacea e/o elettronica presso le

Direzioni competenti.

- *Segregazione*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi propone l'emissione di biglietti omaggio, chi ne valuta la fattibilità e chi ne autorizza l'esecuzione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Flussi informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un'informativa periodica, contenente l'indicazione dei biglietti omaggio emessi da trasmettere periodicamente all'Alta Direzione e/o all'Organismo di Vigilanza da parte degli Uffici interessati.

17) *Gestione della fiscalità*

- *Procedura*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) esistenza di segregazione tra chi effettua i calcoli delle principali imposte da versare (es. Direzione Amministrazione e Finanza per IRAP e IVA; Ufficio Amm.ne del Personale e Costo del Lavoro per le ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti e Ufficio Lavoro Autonomo per le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi), chi ne verifica la loro correttezza (Direzione Amm.ne e Finanza con il supporto del fiscalista esterno) e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere (Direttore Amministrazione e Finanza); iii) obbligo, in capo ai soggetti incaricati, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard prevede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione relativa al calcolo dell'IVA, documentazione fornita agli studi esterni, F-24 per pagamento delle imposte, etc.) sottostante il processo sensibile in esame deve essere archiviata presso la Direzione Amministrativa e presso la Direzione del Personale, per quanto di competenza.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard prevede che il processo debba essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Fondazione nei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

18) Gestione degli adempimenti doganali

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità degli uffici coinvolti nelle attività operative in materia di adempimenti doganali; ii) definizione dei ruoli e delle modalità di gestione del recupero degli oneri doganali anticipati per conto del mittente/destinatario; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione a supporto delle principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate.
- *Procure e deleghe*: lo standard richiede che i soggetti che intrattengono rapporti con i Funzionari Pubblici devono essere muniti di apposita delega/procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

PARTE SPECIALE “B”
REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

L’art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato “Disposizioni penali in materia di Società e consorzi”.

Le norme ivi previste non sono quindi tecnicamente applicabili alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione.

Tuttavia, Fondazione Teatro alla Scala ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari al preciso fine di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite in riferimento a:

- trattamento dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione;
- gestione delle operazioni / attività afferenti la rendicontazione;
- trattamento, in generale, della documentazione dell’Ente.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente l’art 25-ter del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

• ***False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile)***

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- ***Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile)***

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- ***Non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621-ter del codice civile)***

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile)***⁵⁰

Il reato consiste nell'effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

⁵⁰ Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. non effettua il coordinamento con l'art 25 ter del d.lg. 231. Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lg., all'art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di "ente di interesse pubblico.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- ***Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)***⁵¹

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i

⁵¹ Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, modifica l'art 2625 c.c., L'art 25 ter richiama l'art 2625, che nella nuova versione non comprenderà più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lg., all'art 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter.

presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la

procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)***

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

- ***Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)***

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. ***Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001***

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito

potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività di Fondazione Teatro alla Scala “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere***: riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.
- 2) ***Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori***: si tratta dei rapporti con il Collegio dei Revisori e con la Società di revisione con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate in virtù di quanto previsto dalla legge.
- 3) ***Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori)***: si tratta delle attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (es.: calendario incontri, convocazione incontri, verbali degli incontri per quanto concerne il CdA).
- 4) ***Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza***: si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza (es. Corte dei Conti, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ecc.).

3. ***Il sistema dei controlli***

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

3.1 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili*

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 *Standard di controllo specifici*

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere*

- *Norme:* devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- *Istruzioni di chiusura contabile:* lo standard richiede che siano predisposte e diffuse istruzioni, rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di

redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili).

- *Modifiche ai dati contabili*: lo standard prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo con l'autorizzazione della funzione che li ha generati.
- *Tracciabilità*: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Lo standard richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- *Lettere di attestazione*: lo standard concerne l'emissione da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e del Servizio Contabilità e Bilancio coinvolto nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.
- *Riunioni tra Società di Revisione, Collegio dei Revisori e Organismo di Vigilanza*: lo standard richiede che siano effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra la società di revisione (qualora alla stessa sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile), il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Vigilanza – prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea convocate per l'approvazione del bilancio – che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione.
- *Attività di formazione*: devono essere svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
- *Documentazione e fascicolo di bilancio*: lo standard richiede l'esistenza di regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. redazione ed emissione del bilancio civilistico, predisposizione report economico-finanziari infrannuali).
- *Codice Etico*: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Fondazione preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es.: massima

collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

2) *Gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio dei Revisori*

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che disciplini le attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio dei Revisori, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta della Società di Revisione e per il conferimento dell'incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione e con il Collegio dei Revisori; iii) trasmissione al Collegio dei Revisori e alla Società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.
- *Riunioni tra gli organi deputati al controllo (società di revisione, Collegio dei Revisori) e l'Organismo di Vigilanza*: lo standard concerne l'effettuazione di una o più riunioni tra la società di revisione (qualora alla stessa sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile), il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire al Collegio dei Revisori o alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i principali rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori debbano essere opportunamente documentati ed archiviati presso gli uffici competenti, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta o fornitura delle informazioni da inviare alla Società di Revisione / Collegio dei Revisori, controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte).
- *Codice Etico*: lo standard prevede la formalizzazione di direttive/norme comportamentali che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione. Inoltre, tali norme devono anche prevedere che il Responsabile della Funzione competente garantisca, nell'ambito della documentazione prodotta dalla propria Funzione, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione.

3) *Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori)*

- *Documentazione*: lo standard richiede che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messe agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea devono essere verbalizzate sui Libri Sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e le responsabilità dei soggetti, sia interni che esterni, coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile.

4) *Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza*

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE “C”

**REATI TRANSNAZIONALI,
CONTRABBANDO,
DELITTI DI CRIMINALITA’
ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITA’
DI TERRORISMO E INDUZIONE A NON
RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELITTI
IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI, CONTRABBANDO, DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Le fattispecie dei reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione

illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

2. Le fattispecie dei reati di contrabbando richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 25-sexiesdecies. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando (1).

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale (1).

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale (1).

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale (1).

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti (1).

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione (1).

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi (1).

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione) (1).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (1).

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (1).

Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR 43/1973)

È punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

Differenze tra il carico ed il manifesto (Art. 302 D.P.R. 43/1973)

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 D.P.R. 43/1973)

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana (Art. 303 D.P.R. 43/1973)

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque

per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

- a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (Art. 304 D.P.R. 43/1973)

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.

Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (Art. 305 D.P.R. 43/1973)

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa non inferiore al decimo e non superiore all'intera differenza dei diritti di confine.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.

Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (Art. 306 D.P.R. 43/1973)

Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita (Art. 307 D.P.R. 43/1973)

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione per ogni collo alterato.

Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (Art. 308 D.P.R. 43/1973)

Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata. Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena della sanzione amministrativa nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena della sanzione amministrativa è non minore di due e

non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia (Art. 309 D.P.R. 43/1973)

Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti o imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (Art. 310 D.P.R. 43/1973)

Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'esportazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione. La sanzione amministrativa non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.

Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (Art. 311 D.P.R. 43/1973)

Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate

per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (Art. 312 D.P.R. 43/1973)

Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa. Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (Art. 313 D.P.R. 43/1973)

Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione (Art. 314 D.P.R. 43/1973)

Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.

Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione (Art. 315 D.P.R. 43/1973)

Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si

applica la sanzione amministrativa da euro 516 a 5160 euro, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.

Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (Art. 318 D.P.R. 43/1973)

È punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95.

Inosservanza di formalità doganali (Art. 319 D.P.R. 43/1973)

È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 chiunque: a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo; b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. La sanzione amministrativa si applica per ogni collo alterato.

3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602

(acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione

di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.r. 309/90)

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del D.p.r. 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre, è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

4. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo.

Di seguito si elencano i principali reati presupposto.

Delitti previsti dal Codice penale:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (l’articolo 270 bis c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre

condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

Delitti previsti da leggi speciali:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York. Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

5. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che

sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto l'art. 25-octies.1 che annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a

disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

7. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, le attività della Fondazione Teatro alla Scala “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Fondazione e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell’ambito di appalti e subappalti.
- 2) ***Gestione delle transazioni finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- 3) ***Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione:*** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Fondazione.
- 4) ***Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero:*** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 5) ***Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:*** si tratta delle attività inerenti alla realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 6) ***Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari:*** si fa riferimento alle attività inerenti alla gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.
- 7) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:*** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- 8) ***Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:*** si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con altri soggetti per la compravendita anche parziale di allestimenti scenografici.

- 9) ***Noleggjo allestimenti scenici (attivo e passivo)***: si tratta delle attività relative alla stipula e gestione degli accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni per il noleggjo (attivo e passivo) di allestimenti scenografici.
- 10) ***Gestione dei biglietti omaggio***: si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Fondazione senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- 11) ***Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali***: si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 12) ***Gestione dei ricavi di biglietteria***: si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti e abbonamenti per gli spettacoli della Fondazione.
- 13) ***Gestione degli adempimenti doganali***: si tratta delle attività doganali relative ad operazioni di import ed export e dei rapporti con le società esterne ad oggetto lo svolgimento degli adempimenti doganali.

8. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

8.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

8.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

- *Liste di riferimento:* esistenza di una norma che preveda: i) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l'appartenenza o meno della controparte, se non residente nei paesi dell'Unione Europea, ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento⁵² contro il terrorismo; ii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.

⁵² Si tratta delle liste curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007. In particolare, si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) e dall'ONU. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

- http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm, per la lista predisposta dall'Unione Europea;
- <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);
- <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

- *Altri Controlli*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte (es. per i soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea: autocertificazione dell'assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e procedure concorsuali, autodichiarazione antimafia, iscrizione presso Albi professionali; per gli artisti di nazionalità diversa da quella italiana, permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura; ecc.); ii) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione di tali controlli; iii) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); iv) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; v) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
- *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenendo i rapporti con i fornitori di servizi (es. appalto di lavori, ecc.) per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) accertare che le prestazioni indicate dal Fornitore nei SAL siano a fronte del Contratto e nel rispetto di quanto previsto nello stesso; ii) provvedere a verificare, in contraddittorio con il Fornitore, il SAL da questi emesso, con la frequenza prevista dal Contratto; iii) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; iv) garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) previste contrattualmente, assicurando la necessaria informativa alla Funzione Economato e, per conoscenza, alla Direzione Amministrazione e Finanza, archiviando la relativa documentazione.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno delle lettere di invito/bando di gara e/o nei contratti specifiche clausole contrattuali che prevedano ad esempio: i) l'obbligo per la controparte di inviare le informazioni richieste relative a vicende penali e/o certificati e/o dichiarazioni richieste per gestire il rischio controparte; ii) la facoltà alla Fondazione di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

2) *Gestione delle transazioni finanziarie*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); ii) il divieto di eseguire ordini e/o accettare pagamenti provenienti da soggetti non identificati (es. verificando che vi sia piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento/incasso).

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3) *Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. soggetti incaricati della gestione dei rapporti con i sostenitori/donatori, modalità e soggetti responsabili di eseguire i controlli sulla controparte e di garantire l'adeguata formalizzazione dell'operazione ai sensi di legge, ecc.); iii) previsione di adeguati oneri formali (es. atto pubblico, contratto, lettera di accettazione, ecc.) per la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali sulla base dell'importo e della natura del donatore (Società, persona fisica); iv) verifiche di onorabilità sulla controparte; v) verifica della corrispondenza tra il nome della controparte e l'intestazione del conto utilizzato per il pagamento; vi) modalità volte a garantire la tracciabilità del processo decisionale e di controllo che ha portato all'accoglimento della donazione/liberalità; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia che, prevede di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi che non possano generare rischi reputazionali. A tal fine i dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

4) *Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento di controlli in merito all'onorabilità e professionalità del partner; ii) documentazione da richiedere al partner al fine di eseguire le verifiche sull'onorabilità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di controllo della corretta esecuzione degli accordi di tournée; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

5) *Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di co-produzione; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità dell'Ente (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

6) *Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari*

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, preveda a) l'obbligo di segnalare alla Direzione competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni; b) il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

7) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità e modalità operative per lo svolgimento di controlli in merito all'onorabilità e professionalità dell'artista; ii) documentazione da richiedere al candidato per procedere alla sottoscrizione del contratto (es. permesso di soggiorno per i dipendenti stranieri, certificato di residenza, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Liste di Riferimento*: lo standard prevede che il responsabile competente documenti che l'artista non compaia nelle Liste di Riferimento.
- *Permesso di soggiorno*: lo standard richiede che il responsabile competente verifichi la regolarità del permesso di soggiorno per candidati di origine straniera (extra UE).

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

8) *Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

9) Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di noleggio di allestimenti scenici; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

10) Gestione dei biglietti omaggio

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei biglietti omaggio" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

11) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

12) Gestione dei ricavi di biglietteria

Norme: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità delle Direzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative

e di controllo (es. modalità di controllo e riconciliazione degli incassi di biglietteria); iv) divieto di accettare pagamenti senza aver verificato l'identità dell'ordinante; v) accettare l'utilizzo di carte di credito da parte di soggetti non titolari della medesima; vi) prevedere, all'interno dei contratti con i provider esterni, controlli e misure atti ad evitare comportamenti che possano costituire un reato previsto dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Tracciabilità: lo standard richiede che la documentazione a supporto delle principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate.

Procure e deleghe: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di adeguati poteri siano autorizzati a concedere sconti ai clienti, nei limiti dei poteri interni.

Ruoli e Responsabilità: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

13) Gestione degli adempimenti doganali

Norme: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro di quanto di seguito indicato: i) definizione e gestione dei rapporti con la società esterna incaricata per la gestione delle pratiche doganali, individuando quali attività vengono svolte direttamente dagli Uffici della Fondazione e quali risultano a carico della società esterna (es. soggetto responsabile di predisporre la bolletta doganale, soggetto preposto a monitorare il corretto rientro delle merci soggette ad esportazione temporanea; etc.); ii) definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali (bollette doganali), nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli adempimenti doganali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE “D”

**REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE
NORME IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO**

PARTE SPECIALE “D” – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri In data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Sanzioni

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

2 *Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, le attività "sensibili" di Fondazione Teatro alla Scala, di seguito elencate:

- 1) **Pianificazione:** *si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.*
- 2) **Attuazione e funzionamento:** *si tratta delle attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:*
 - a. *individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;*

- b. *attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;*
 - c. *rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;*
 - d. *gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.*
- 3) **Controllo e azioni correttive:** *si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.*
- 4) **Riesame della direzione:** *si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.*

3 **Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 **Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 *Standard di controllo specifici*

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Pianificazione*

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Politica e obiettivi:* esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Piani di miglioramento e di investimento:* esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche e di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
 - preveda le responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese correnti e pluriennali in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre:* esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
 - le modalità di diffusione delle stesse.

2) *Attuazione e funzionamento*

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta. *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DdL)*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Fondazione e del settore di attività produttiva.
- *Organizzazione e Responsabilità – RSPP / Medico Competente / Incaricati Emergenze*: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'Assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
- *Sistema di deleghe di funzioni*: qualora il Datore di lavoro intenda istituire un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, tali deleghe sono elaborate secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.
- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità*: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:
 - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza;
 - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una

- individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*: esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni*: esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DdL. In particolare, tale norma:
- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
 - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.
- *Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI)*: esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale norma:
- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI.
- *Gestione delle emergenze*: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale norma prevede:
- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

- *Gestione del rischio incendio*: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare, tale norma contiene:
 - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche*: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- *Consultazione e comunicazione*: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale norma disciplina:
 - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
 - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
 - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
 - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore, nel rispetto della normativa vigente;
 - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
 - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.
- *Addestramento*: esistenza di una procedura aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare, tale norma prevede:
 - ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;

- tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
- ambito, contenuti e modalità dell’addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento*: esistenza di una norma aziendale che definisca:
 - modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica*: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma deve tener conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali*: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – monitoraggio*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.
- *Gestione degli asset*: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l’integrità ed adeguatezza. In particolare, tale norma deve:
 - definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
 - prevedere periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
 - prevedere la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

3) *Controllo e azioni correttive*

- In merito all’organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono: *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni*: esistenza di una norma aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;

- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)*: esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
 - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
 - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie*: esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Audit*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale norma definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale.
- *Reporting*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l’Organismo di Vigilanza e l’Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;

- risultati degli audit.

4) *Riesame della direzione*

- In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, lo standard di controllo specifico è: *Conduzione del processo di riesame*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità di tale svolgimento:
 - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
 - la tracciabilità delle attività effettuate.

PARTE SPECIALE “E”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’
AUTORICICLAGGIO**

PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-octies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L’art. 648 ter.1 c.p. incrimina “...chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa...”.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività della Fondazione Teatro

alla Scala “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Gestione delle transazioni finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- 2) ***Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione:*** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Fondazione.
- 3) ***Gestione dei ricavi di biglietteria:*** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della Fondazione.
- 4) ***Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità:*** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- 5) ***Gestione della fiscalità:*** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Gestione delle transazioni finanziarie*

- *Norma:* lo standard richiede l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:
 - il pagamento non sia, in nessun caso, effettuato su conti correnti cifrati;
 - il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*; eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai Vertici della Fondazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
 - divieto di utilizzare, per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati;
 - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Fondazione non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale,

salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente dalla Fondazione;

- il pagamento non sia eseguito in contante (ad eccezione della piccola cassa);
- il pagamento non sia effettuato su conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

2) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo; ii) il divieto di accettare donazioni in contanti; iii) il divieto di accettare donazioni da conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione" all'interno della parte speciale C "Reati Transnazionali, Contrabbando,- Delitti di Criminalità Organizzata - Delitti con finalità di terrorismo - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

3) Gestione dei ricavi di biglietteria

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei ricavi di biglietteria" all'interno della parte speciale C "Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

4) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo per lo svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; iii) tipologie di attività di

- sponsorizzazione, con l'indicazione delle Direzioni coinvolte; iv) formalizzazione della vendita di pubblicità tramite la definizione di appositi accordi sottoscritti dalle parti; v) modalità per la definizione dei corrispettivi ed iter autorizzativo previsto per la conclusione di accordi con fornitori di prestazioni professionali nell'ambito delle attività considerate (es. agenzia pubblicitarie, ecc.); vi) modalità di tracciabilità del processo decisionale finalizzato alla vendita degli spazi pubblicitari e delle relative motivazioni (con relativa documentazione tecnico/economica a supporto, anche con riferimento alla valorizzazione dei contratti); vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini, esclusività merceologiche per i Partner del Teatro) sia adeguatamente tracciata ed archiviata.
 - *Clausole 231*: esistenza di clausole contrattuali con cui la controparte si impegna a rispettare quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle regole di comportamento in materia adottate dalla Fondazione;
 - *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e lo sviluppo delle iniziative di sponsorizzazione e per la stipula dei contratti di vendita di spazi pubblicitari.

5) *Gestione della fiscalità*

- *Procedura*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro:
 - i) segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle ritenute da versare, chi ne verifica la loro correttezza; ii) modalità atte a garantire la tracciabilità dei controlli svolti; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione della fiscalità" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE “F”
**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’
INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA**

PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

1. Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-terdecies e l’art. 25-quinquies del Decreto annoverano le fattispecie di seguito indicate:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accontentaggio

o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Costituito dare tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative

degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività di Fondazione Teatro alla Scala “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti.
- 2) ***Gestione del personale e dei rapporti sindacali:*** si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni del Contratto all'unico livello aziendale, che prevede:
 - il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni/ chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

- **Norme:** lo standard concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di regole in conformità a quanto previsto dal D. Lgs

50/2016; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto, incluse le modalità di nomina dei componenti delle commissioni; iv) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; v) formalizzazione del contratto/ordine tra le parti; vi) regole da seguire in caso di acquisti in emergenza o verso fornitore unico; vii) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale e le relative motivazioni, a partire dalla definizione della richiesta fino alla esecuzione del contratto, con relativa documentazione a supporto; viii) previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività; ix) modalità di archiviazione della documentazione rilevante; x) l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera indiretta prima della sottoscrizione del contratto copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi (es. DURC) al fine di attestare la regolarità dell'impresa per quanto concerne ad esempio gli adempimenti INPS, INAIL e/o Cassa Edile, l'elenco nominativo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio documentando la regolarità del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente all'inizio del servizio (es. richiesta del permesso di soggiorno al personale dipendente), copia della documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul lavoro; xi) ruoli e responsabilità per l'effettuazione del controllo; xii) modalità e tempistiche per lo svolgimento del controllo; xiii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; xiv) modalità di controllo della corrispondenza tra la manodopera indiretta presente presso la Fondazione e i nominativi presenti nell'elenco fornito dalla società appaltatrice.

- *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenga i rapporti con i fornitori per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; ii) garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) previste contrattualmente, assicurando la necessaria informativa alla Funzione Economato e, per conoscenza, alla Direzione Amministrazione e Finanza, archiviando la relativa documentazione.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale tipologia di fornitori/subappaltatori che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 da parte dell'appaltatore; iii) possibilità di effettuare audit da parte della Fondazione sui fornitori che ricorrono all'utilizzo di manodopera presso la Fondazione, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra la dichiarazione dei dipendenti sul Libro Unico e il personale dichiarato dalla società appaltatrice per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto iv) rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui operano; v) clausole risolutive espresse

che attribuiscono alla Fondazione la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione di tali obblighi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi" all'interno della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e nella parte speciale C "Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo, induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

2) *Gestione del personale e dei rapporti sindacali:*

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) controlli da effettuare sul rispetto degli orari lavorativi previsti da contratto; ii) definizione delle modalità di gestione di eventuali criticità rilevate nella fase di timbratura; iii) modalità di gestione e controlli relativi agli spostamenti di riposo, ai riscatti e alle conseguenti maggiorazioni accreditate ai dipendenti; iv) metodi e controlli di sorveglianza nonché modalità di informazione circa la videosorveglianza al dipendente, in fase di assunzione, definiti dall'accordo sindacale in essere; v) modalità di gestione delle ferie, dei permessi, degli straordinari e di qualsiasi eccezione all'orario di lavoro.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione del personale e dei rapporti sindacali" all'interno della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE “G”

**REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI**

PARTE SPECIALE “G” – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1 Le fattispecie dei delitti informatici richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/01 l’art. 24 bis in base al quale:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis.

Documenti informatici (art. 491 -bis del codice penale)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue

- funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
 - Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
 - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o

interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2 *Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:*** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.

3 *Il sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili*

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate, sono quelli di seguito descritti:

- **Disposizioni sulla Sicurezza Informatica:** esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:
 - le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni:** esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici. Esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- **Classificazione e controllo dei beni:** esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets (ivi inclusi dati e informazioni).
- **Sicurezza fisica:** esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

- ***Gestione delle comunicazioni e dell’operatività:*** esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell’operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:
 - il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
 - la protezione da software pericoloso;
 - il backup di informazioni e software;
 - la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
 - la gestione di dispositivi rimovibili.

- ***Controllo degli accessi:*** esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:
 - l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
 - la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
 - la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - l’accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l’adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
 - i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

- ***Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:*** esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:
 - appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;

- l’analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l’individuazione della root cause;
 - la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
 - l’analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l’individuazione di azioni preventive;
 - appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
 - l’analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l’individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - l’utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
 - la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
 - la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.
- **Audit/Monitoraggio:** esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.
- **Crittografia:** esistenza di uno strumento normativo che preveda l’implementazione e lo sviluppo sull’uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
- **Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:** esistenza di uno strumento normativo che definisca:
- l’identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
- **Amministratori di sistema:** esistenza di uno strumento normativo che preveda:
- la valutazione (prima dell’assunzione o della stipula di un contratto) dell’esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

PARTE SPECIALE “H”
CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO
L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PARTE SPECIALE “H” – CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Le fattispecie dei reati di contraffazione e delitti contro l’industria e commercio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato (art. 17, c. 7) l’art. 25-bis del d.lgs. 231/01 e introdotto (art. 15 c. 7) il nuovo art. 25-bis.1.

L’articolo 25-bis annovera anche le fattispecie di reato di seguito indicate:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'articolo 25-bis.1 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente

bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti.

L’inganno deve riguardare l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all’art. 515 c.p..

• ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione:*** si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione (es. “La Scala Shop”, “La Scala 1778”) sia all’interno di locali presso la Fondazione Teatro alla Scala sia attraverso il canale e-commerce.
- 2) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione*

- **Norme:** lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; ii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d'autore;); iii) approvazione del progetto di merchandising/ progetto editoriale relativo all'utilizzo del marchio della Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; iv) verifica interna della titolarità dei diritti d'autore prima di rilasciare l'autorizzazione del

- progetto editoriale; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione.
 - *Contratti*: lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino alla controparte/licenziatario in esecuzione del contratto stipulato con la Fondazione, di contraffare *brevetti*, modelli e disegni e/o commercializzare prodotti, apponendo i marchi di proprietà della Fondazione, contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dalla controparte/licenziataria.

2) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:

- *Contratti*: lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino al fornitore di beni in esecuzione del contratto stipulato con la Fondazione, di contraffare *brevetti*, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; iii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, nella parte speciale C “Reati transnazionali; contrabbando; delitti di criminalità organizzata; delitti con finalità di terrorismo; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e nella parte speciale F “Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia”.

PARTE SPECIALE “I”
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE

PARTE SPECIALE “I” – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. Le fattispecie dei delitti in violazione del diritto d’autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

Reati previsti dall’art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all’art.171, comma 1 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Creazione/messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore:*** l'attività sensibile si riferisce all'acquisizione da parte del Direttore Artistico dei diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi (es.

contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione dell'allestimento scenico e alla creazione/messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione, nonché di gestione di eventuali contestazioni ricevute da terzi.

- 2) **Cessione a terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale:** si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Artistico.
- 3) **Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.
- 4) **Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione:** si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione (es. "La Scala Shop", "La Scala 1778") sia all'interno di locali presso la Fondazione Teatro alla Scala sia attraverso il canale e-commerce.
- 5) **Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 6) **Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 7) **Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità:** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- 8) **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.

- 9) **Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna:** il processo si riferisce alle attività di definizione e implementazione degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web e/o comunicati stampa, ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi (es. diritto di immagine, diritto d'autore, ecc.).

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Creazione/messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) le modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties; iii) un reporting da parte della Direzione Artistica verso l'alto (es. Direttore Generale) dei diritti acquisiti con la relativa scadenza e/o eventuali limitazioni definite contrattualmente; iv) le modalità di ricezione e di trattamento delle contestazioni ricevute da terzi, nonché di veicolazione all'Alta Direzione per il relativo processo decisionale.
- *Ruoli e responsabilità:* lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la creazione/messa in scena di opere teatrali e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (compresa la gestione amministrativa dei rapporti con gli artisti per il calcolo delle royalties).
- *Segregazione dei compiti:* lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiali audio-visivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti di autore da cedere, siano essi di proprietà della Fondazione sia essi di proprietà di terzi (es. artisti, case editrici, ecc.).
- *Contratti:* lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) obbligano l'artista a cedere alla Fondazione tutti i più ampi diritti (es. immagine, riproduzione, telediffusione, ecc.) spettanti all'autore dell'opera (es. regia, scenografo, coreografo, bozzettista, ecc.); ii) prevedano una manleva per

la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore.

- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico il divieto di violare i diritti d'autore relative ai diritti di immagine e/o ad opere dell'ingegno altrui.

2) Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico il divieto di violare i diritti d'autore e/o ad opere dell'ingegno di terzi.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3) Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) modalità per acquisto di software e banche dati protetti da licenze; ii) modalità per l'installazione e utilizzo di software e banche dati protetti da licenze; iii) monitoraggio in merito al corretto utilizzo di software e banche dati protetti da licenze.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico il divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati e che è fatto divieto duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica" all'interno della parte speciale G "Reati informatici e di trattamento illecito dei dati".

4) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; ii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità

- dei diritti d'autore;); iii) approvazione del progetto di merchandising/ progetto editoriale relativo all'utilizzo del marchio della Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; iv) verifica interna della titolarità dei diritti d'autore prima di rilasciare l'autorizzazione del progetto editoriale; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, diritto d'immagine, ecc.) e chi gestisce la sottoscrizione degli accordi di concessione a terzi per la creazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti contenenti marchi della Fondazione, previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione" all'interno della parte speciale H "Contraffazione e delitti contro l'industria e commercio".

5) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero

- *Norme*: lo standard di controllo richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) modalità operative per assicurare che il materiale utilizzato nel corso della tournée non contenga immagini/video protetti da diritto di autore ed eventualmente richiederne la preventiva autorizzazione al loro utilizzo; ii) ruoli, responsabilità e modalità per l'ottenimento di liberatorie da parte di terzi per l'utilizzo di immagini/video protetti da diritto di autore; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

6) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali

- *Norme*: lo standard di controllo richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) modalità operative per assicurare che il materiale utilizzato nel corso delle co-produzioni non contenga immagini/video protetti da diritto di autore ed eventualmente richiederne la preventiva autorizzazione al loro utilizzo; ii) ruoli, responsabilità e modalità per l'ottenimento di liberatorie da parte di terzi per l'utilizzo di immagini/video protetti da diritto di autore; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

7) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità" all'interno della parte speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

8) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti

- *Norme*: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) le modalità di acquisizione e gestione della liberatoria degli artisti; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

9) Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro: i) le fasi che caratterizzano il processo di realizzazione o aggiornamento degli strumenti promozionali; ii) l'indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d'autore; iii) l'indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione; iv) ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione degli strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie funzioni aziendali coinvolte; v) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Fondazione, comunicati stampa).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi predispone gli strumenti promozionali e/o comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è responsabile della loro attuazione.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini). sia adeguatamente tracciata ed archiviata.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e l’aggiornamento degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna” all’interno della parte speciale F “delitti contro la Personalità Individuale, Razzismo e Xenofobia”.

PARTE SPECIALE “L”
REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie dei reati ambientali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Inoltre, in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art.1 c.8, modifica l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società. Sono indicati in carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte da Fondazione Teatro alla Scala.

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all’interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’Autorità (art. 137, comma 3);*
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione del valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);*
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);*

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE⁵³ (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

⁵³ Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Fondazione Teatro alla Scala, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto;
- formazione del personale;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- gestione di sostanze chimiche e carburanti, comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- gestione amianto;
- gestione delle emergenze ambientali;
- qualifica dei fornitori - recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- qualifica dei fornitori - laboratori di analisi;
- qualifica dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;
- conduzione del processo di verifica periodica e di eventuale modifica del sistema dei controlli in materia ambientale in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Principali Funzioni / Unità Organizzative coinvolte: Direzione Tecnica.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili individuate:

1) *Impegno alla tutela dell'ambiente*: esistenza di un documento approvato dall'Alta Direzione aziendale contenente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.

Definizione di responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia di ambiente.

2) *Prescrizioni normative e autorizzative*: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi;
- l'attività di verifica periodica del rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi applicabili e la tracciabilità delle verifiche.

3) *Sistema di deleghe*⁵⁴: qualora la Società intenda istituire un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale, tali deleghe sono elaborate secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i. prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;

⁵⁴ In assenza di un sistema di deleghe la responsabilità è normalmente intesa in capo al legale rappresentante.

- ii. garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii. indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia ambientale;
- iv. prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v. definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi. prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii. disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

4) *Ruoli, responsabilità e competenze*: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali legate agli aspetti connessi ai reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01, e attribuzione dei relativi compiti a personale che abbia acquisito le necessarie competenze. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

Le competenze in materia ambientale sono gestite attraverso:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti rilevanti in materia ambientale;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione", ove necessario;
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

5) *Gestione operativa*: esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, ivi inclusi la formazione del personale e la tracciabilità delle attività, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. 231/01.

5a) *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero*:

esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

5b) Gestione di sostanze chimiche e carburanti, comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

In caso di evento potenzialmente contaminante o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, la normativa aziendale prevede responsabilità e modalità operative per:

- comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- predisposizione entro i termini previsti dalla normativa adeguata comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione;

- conduzione di un eventuale iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo;
- diffusione e archiviazione della documentazione da/per gli enti competenti.

5c) Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare, la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- verifica delle attività di installazione/ manutenzione affidata a soggetti terzi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

5d) Gestione amianto: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le modalità di gestione delle attività di identificazione, monitoraggio e bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare, la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto presenti negli asset aziendali e la registrazione della tipologia, dei quantitativi e della collocazione dell'amianto presente;
- l'effettuazione delle comunicazioni agli Enti territorialmente competenti e l'identificazione del soggetto responsabile della gestione dell'amianto, ove previsto dalla normativa vigente;
- la predisposizione di un programma dei controlli e manutenzioni al fine di prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;
- il corretto intervento in caso di presenza di materiale potenzialmente contenente amianto;
- l'affidamento degli interventi a soggetti dotati delle necessarie abilitazioni;
- la formazione e l'informazione del personale coinvolto e interessato da tali attività;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dell'amianto.

6) *Gestione delle emergenze ambientali*: esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali che preveda:

- l'identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione degli impatti ambientali negativi associati a tali situazioni;
- l'identificazione delle modalità e dei tempi di revisione delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente.

7) *Qualifica ambientale dei fornitori*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di qualifica dei fornitori e successivo affidamento dei contratti.

7a) Qualifica dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- (nel caso di intermediari) acquisizione dei documenti attestanti l'abilitazione dell'intermediario e delle iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

7b) Qualifica dei fornitori - Laboratori di analisi: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista

tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, in particolare:
 - acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
 - acquisizione dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati dai laboratori per le analisi chimiche oppure una autodichiarazione in merito;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

(Ove applicabile) Qualora ai laboratori sia affidata anche l'attività di prelievo dei campioni è previsto l'obbligo per gli stessi di adottare metodiche riconosciute/validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.

7c) Qualifica dei fornitori – Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
- definizione, all'interno di contratti/ordini, delle questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

8) *Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale:* esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:

- monitoraggio sull’operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziati scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione;
- definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziati scostamenti individuati;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

9) *Verifica periodica e modifica del sistema dei controlli in materia ambientale:* esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione di verifiche periodiche volte a individuare eventuali non conformità, relative azioni preventive e correttive, nonché la necessità di eventuale modifica del Modello Organizzativo in occasione di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.

In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’azienda sottoscrive;
- l’analisi dei risultati delle verifiche in materia ambientale;
- l’individuazione/aggiornamento delle attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati ai sensi del D.Lgs. 231.

10) *Reporting:* esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione e l’Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività svolte in materia ambientale.

Il report deve assicurare che la Direzione e l’Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

PARTE SPECIALE “M”
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

PARTE SPECIALE “M” – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

2. Le fattispecie dei reati di corruzione tra privati richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25 ter (Reati Societari) del D.lgs. n. 231/2001 in merito alla Corruzione tra privati.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre, promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di alta utilità, per compiere o

per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Pene Accessorie (art. 2635-ter c.c.)

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

10) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi: si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti.

11) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione: si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione (es. “La Scala Shop”, “La Scala 1778”) sia all'interno di locali presso la Fondazione Teatro alla Scala sia attraverso il canale e-commerce.

12) Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale: si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della

titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Artistico.

- 13) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità:** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- 14) Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- 15) Gestione del personale e dei rapporti sindacali:** si tratta delle attività di assunzione e gestione del personale artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni del Contratto all'unico livello aziendale, che prevede:
- il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni/ chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.
- 16) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 17) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione:** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Fondazione.
- 18) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori:** si tratta dei rapporti con il Collegio dei Revisori e con la Società di revisione con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate in virtù di quanto previsto dalla legge.
- 19) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.

- 20) **Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 21) **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti gruppi ospiti:** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- 22) **Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:** si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con altri soggetti per la compravendita anche parziale di allestimenti scenografici.
- 23) **Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo):** si tratta delle attività relative alla stipula e gestione degli accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni per il noleggio (attivo e passivo) di allestimenti scenografici.
- 24) **Gestione dei biglietti omaggio:** si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Fondazione senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- 25) **Gestione dei rapporti con gli istituti di credito bancario e/o assicurativo:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con broker assicurativi e/o istituti assicurativi per la copertura dei rischi aziendali (es. copertura dei possibili infortuni sul lavoro, assicurazione del credito, assicurazione di prodotti/ fabbricati, responsabilità civile, ecc.), nonché dei rapporti con gli istituti bancari.
- 26) **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza:** si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori della Fondazione nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte) nonché del processo di gestione delle spese di rappresentanza.
- 27) **Gestione delle attività di promozione culturale:** si tratta dell'attività di gestione del servizio di promozione culturale offerto a determinate categorie di soggetti che possono usufruire di condizioni agevolate per l'acquisto di biglietti ed abbonamenti della Stagione Artistica.
- 28) **Gestione dei ricavi di biglietteria:** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della Fondazione.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

19) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e all’interno della parte speciale C “Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

20) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione” all’interno della parte speciale H.

21) Cessione a soggetti terzi dei diritti d’autore a scopo commerciale

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Cessione a soggetti terzi dei diritti d’autore a scopo commerciale” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

22) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione degli

accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità” all’interno delle parte speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

23) Gestione delle transazioni finanziarie

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

24) Gestione del personale e dei rapporti sindacali

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione del personale e dei rapporti sindacali” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

25) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

26) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione” all’interno della parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

27) Gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio dei Revisori

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio dei Revisori" all'interno della parte speciale B "Reati societari".

28) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

29) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

30) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti" all'interno delle parti speciali A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e all'interno della "parte speciale C "Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

31) Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Compravendita,

anche parziale, degli allestimenti scenici” all’interno delle parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

32) Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)” all’interno delle parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

33) Gestione dei biglietti omaggio

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione degli omaggi, liberalità e contributi erogati dalla Fondazione” all’interno delle parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.”.

34) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito bancario e/o assicurativo:

- *Norme*: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per la gestione dell’attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione del processo di gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi (es. la Funzione competente gestisce i rapporti con gli assicuratori per le proprie materie di competenza; ecc.); ii) modalità per la selezione degli istituti bancari e assicurativi che garantiscano la valutazione di una pluralità di offerte e basati su criteri oggettivi (es. completezza dei servizi, prezzo, ecc.); iii) previsione di un iter di valutazione/ autorizzazione ad hoc in caso di investimenti finanziari con gli istituti di credito/ assicurativi; iv) modalità per la segnalazione al proprio superiore gerarchico di eventuali criticità nella gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi; v) modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l’esistenza di segregazione tra chi seleziona e negozia i termini contrattuali con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi, chi sottoscrive gli accordi con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi e chi gestisce i successivi contatti.

- *Procure e deleghe*: lo standard richiede che i soggetti che sottoscrivono gli accordi con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi siano dotati di adeguati poteri.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Fondazione preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi.

35) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

36) Gestione delle attività di promozione culturale

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) fasi ed attività che caratterizzano il processo di gestione delle attività di promozione culturale; iii) chiara identificazione dei soggetti che possono beneficiare del Servizio di Promozione Culturale attraverso criteri oggettivi e documentabili; iv) criteri volti a valutare l'ammissibilità dei Gruppi di Interesse alla Scala (GIS) in fase di accreditamento; v) processo decisionale relativo all'identificazione dei biglietti da destinare alla promozione culturale; vi) modalità di formalizzazione degli accordi con i GIS; vii) valutazione del progetto culturale e monitoraggio attuazione, pena esclusione del GIS dai progetti di promozione culturale; viii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: lo standard prevede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in oggetto è archiviata presso le Direzioni competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede la segregazione dei compiti tra le Funzioni che propongono, verificano ed approvano la sottoscrizione di contratti di compravendita.
- *Procure e deleghe*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere gli accordi, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

37) Gestione dei ricavi di biglietteria

- *Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione dei ricavi di biglietteria” all’interno della parte speciale C “Reati transnazionali, Contrattando, Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo, Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e nella parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

PARTE SPECIALE “N”
**IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI
SOGGIORNO E’ IRREGOLARE**

PARTE SPECIALE “N” – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

3. Le fattispecie dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo prevista dal Decreto.

Al tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)

L’ art. 22, co. 12-bis condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità per
- c) procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- e) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
- f) ottenuti;
- g) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) ***Gestione del personale e dei rapporti sindacali:*** si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni del Contratto all'unico livello aziendale, che prevede:
 - il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni / chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.
- 2) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:*** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

38) *Gestione del personale e dei rapporti sindacali*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la richiesta di specifica documentazione al candidato (es. per i dipendenti extra-UE richiesta del permesso di soggiorno); ii) la definizione delle modalità di gestione di eventuali criticità rilevate nella documentazione presentata dai candidati selezionati (es. presenza di sentenze passate in giudicato a carico del candidato selezionato) e/o nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione del personale e dei rapporti sindacali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", nella parte speciale F "Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia" e nella parte speciale M – "Corruzione tra privati".

39) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la richiesta di specifica documentazione all'artista (es. per i dipendenti extra-UE richiesta del permesso di soggiorno); ii) la definizione delle modalità di gestione di eventuali criticità rilevate nella documentazione presentata dall'artista (es. presenza di sentenze passate in giudicato a carico dell'artista selezionato) e/o nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta; iii) ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità operative per l'esecuzione dei controlli preventivi, (comprensivi anche delle preve informative presso le Autorità competenti, quali Consolato, Prefettura, Questura, ecc.), in ordine alla validità dei titoli di soggiorno e del visto di lavoro autonomo ed il possesso dei requisiti in generale per il lavoro da parte degli artisti, nonché, gruppi ospiti extracomunitari in lizza per la posizione in oggetto.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" della parte speciale C - "Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e nella parte speciale I – "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" e nella parte speciale M – "Reati di corruzione tra privati".

3) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità operative per l'esecuzione dei controlli periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli artisti extracomunitari impiegati presso la Fondazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", della parte speciale C - "Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", nella parte speciale I - "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" e nella parte speciale M - "Reati di corruzione tra privati".

PARTE SPECIALE “O”
REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE “O” – REATI TRIBUTARI

4. Le fattispecie di Reati Tributari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo prevista dal Decreto.

Al tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 3) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Fondazione, e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell’ambito di appalti e subappalti.
- 4) ***Gestione delle transazioni finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- 5) ***Gestione del personale e dei rapporti sindacali:*** si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale (artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure dirigenziali) necessario allo svolgimento delle attività della Fondazione e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Dipendente dalle Fondazioni Liriche e Sinfoniche, il quale prevede:
 - il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni/ chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.
- 6) ***Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità:*** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- 7) ***Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:*** riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della

Fondazione richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

- 8) ***Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:*** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 9) ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:*** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- 10) ***Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:*** si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con altri soggetti per la compravendita anche parziale di allestimenti scenografici.
- 11) ***Noleggio di allestimenti scenici (attivo e passivo):*** si tratta delle attività relative alla stipula e gestione degli accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni per il noleggio (attivo e passivo) di allestimenti scenografici.
- 12) ***Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:*** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 13) ***Gestione dei ricavi di biglietteria:*** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della Fondazione.
- 14) ***Gestione della fiscalità:*** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;

- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

Norme: lo standard concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro di quanto di seguito indicato: i) identificazione di modalità e criteri per l’esecuzione di controlli volti alla gestione del rischio di controparte da svolgere in via preliminare rispetto alla

stipula del contratto di fornitura di beni e/o servizi / affidamento dell'appalto al fornitore, con riferimento alle procedure di affidamento sottosoglia.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" – nella parte speciale C "Reati transnazionali; Contrabbando, Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" – nella parte speciale F "Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia"- parte speciale H "Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio" – parte speciale M "Reati di corruzione tra privati".

2) Gestione delle transazioni finanziarie:

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" – nella parte speciale C "Reati transnazionali; Contrabbando, Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" – nella parte speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio" – nella parte speciale M "Reati di corruzione tra privati".

3) Gestione del personale e dei rapporti sindacali:

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione del personale e dei rapporti sindacali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" – nella parte speciale F "Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia" – parte speciale M "Reati di corruzione tra privati" – parte speciale N "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare".

4) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità:

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione e della vendita della pubblicità" all'interno della parte speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio" nella parte

speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” nella parte speciale M “Reati di corruzione tra privati”.

5) *Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:*

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere” all’interno della parte speciale B “Reati societari”.

6) *Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:*

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la P.A.” – nella parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” nella parte speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” nella parte speciale M “Reati di corruzione tra privati” nella parte speciale N “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”.

7) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:*

- *Norme:* lo standard concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro di quanto di seguito indicato:; i) modalità di gestione delle diverse casistiche per il calcolo di trattenute e ritenute fiscali per gli artisti stranieri; ii) tempistiche per la raccolta e la compilazione della documentazione; iii). ruoli e responsabilità degli uffici coinvolti nelle diverse fasi (Uff. Lavoro Autonomo e Uff. Scritture e controllo di gestione artistica).

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la P.A.” nella parte speciale C “Reati transnazionali; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci” nella parte speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” nella parte speciale M “Reati di corruzione tra privati” nella parte speciale N “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”.

8) *Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:*

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la P.A." nella parte speciale C "Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" nella parte speciale M "Reati di corruzione tra privati".

9) Noleggio di allestimenti scenici (attivo e passivo):

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Noleggio di allestimenti scenici (attivo e passivo)" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la P.A." nella parte speciale C "Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" nella parte speciale M "Reati di corruzione tra privati".

10) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di co-produzione" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la P.A." nella parte speciale C "Reati transnazionali, Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" nella parte speciale I "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" nella parte speciale M "Reati di corruzione tra privati".

11) Gestione dei ricavi di biglietteria:

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei ricavi di biglietteria" all'interno della parte speciale C "Reati transnazionali, contrabbando - delitti di criminalità organizzata - delitti con finalità di terrorismo - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e nella parte speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio".

12) Gestione della fiscalità:

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro di quanto di seguito indicato: i) definizione delle principali tipologie di adempimenti fiscali (IRAP, IVA, ritenute sui redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro dipendente); ii) strumenti che permettono di determinare, partendo dal

risultato ante-imposte, le basi imponibili e le imposte; iii) modalità operative volte ad assicurare il costante aggiornamento in relazione alle novità fiscali intervenute; v) modalità operative che prevedano il riporto alla direzione Amministrazione, Finanza e Controllo delle operazioni aventi rilevanza fiscale (ad esempio attraverso appositi prospetti); vi) controlli svolti per verificare la corretta contabilizzazione delle imposte; vii) modalità operative volte a garantire che la determinazione delle imposte di periodo sia effettuata successivamente alla conferma, da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo del risultato ante imposte; viii) modalità operative per verificare, anche con il supporto di soggetti autonomi e indipendenti, la corretta predisposizione delle Dichiarazioni Fiscali; ix) istituzione ed aggiornamento, ove possibile, di uno scadenziario degli adempimenti fiscali obbligatori; x) modalità con cui deve essere garantita la tracciabilità del processo interno che ha portato alla predisposizione delle dichiarazioni tributaria; xi) divieto di alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione della fiscalità" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la P.A." nella parte speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio".

PARTE SPECIALE “P”
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE

PARTE SPECIALE “P” – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

5. Le fattispecie di Delitti contro il patrimonio culturale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo prevista dal Decreto.

Al tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.lgs. n. 231/2001.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose

oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari

contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione

delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

15) Gestione dei beni immobili soggetti a vincolo monumentale: riguarda il complesso di attività aventi ad oggetto la gestione dei beni immobili sottoposti a vincolo monumentale di proprietà o in uso presso la Fondazione Teatro alla Scala. .

16) Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela in dotazione al Museo Teatrale alla Scala: concerne tutte le attività inerenti il trasferimento e la conservazione dei beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela e gestiti dal Museo Teatrale alla Scala.

17) Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale in dotazione alla Fondazione: riguarda tutte le attività inerenti la gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale, sottoposti a vincolo di tutela, da parte dei competenti uffici del Teatro. .

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Gestione dei beni immobili soggetti a vincolo monumentale*

- **Norme:** Lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) l'obbligo in capo alla Fondazione di attenersi ai contenuti della Convenzione stipulata con il Comune di Milano rispetto agli immobili oggetto della Convenzione stessa; ii) espressa previsione che, sugli immobili sottoposti a vincolo monumentale, ogni atto di demolizione, modifica o restauro sia subordinato all'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, e del divieto di adibire gli immobili ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità; iii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo e nella gestione delle richieste indirizzate alla Soprintendenza; iv) indicazione delle attività preposte alla protezione, manutenzione e conservazione degli immobili soggetti a vincolo monumentale con indicazione delle attività (nonché della loro periodicità) destinate al mantenimento dell'identità del bene e delle sue parti; v)

indicazione delle attività idonee destinate a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale sottoposto a vincolo (quali ad esempio le attività volte ad evitare la distruzione, dispersione, il deterioramento, il deturpamento e l'imbrattamento dell'immobile); vi) indicazione del dovere di informare tempestivamente i diretti responsabili della Fondazione nel caso di eventi potenzialmente dannosi per la tutela del patrimonio della Fondazione; vii) modalità di archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che tutte le operazioni rilevanti inerenti gli immobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela siano opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione dei compiti tra chi sottoscrive contratti per attività aventi ad oggetto la gestione dei beni immobili e chi verifica la corretta manutenzione dell'immobile.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le comunicazioni alla Soprintendenza.

2) *Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela in dotazione al Museo Teatrale alla Scala*

- *Norme*: Lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità operative dei soggetti che si occupano delle attività di gestione dei beni mobili del Museo Teatrale; ii) la redazione ed/o aggiornamento di una elencazione formale di tutti i beni mobili sottoposti a vincolo custoditi presso il Museo della Fondazione con indicazione delle principali informazioni necessarie a garantirne la cura e la conservazione (ad esempio tramite perizia da aggiornare ogni qualvolta intervengano variazioni significative del patrimonio di beni custoditi presso il Museo Teatrale) iii) Indicazione delle casistiche attraverso cui il Museo Teatrale della Fondazione può acquisire al suo interno beni di interesse storico – culturale con indicazione dei passaggi necessari e dei ruoli dei soggetti coinvolti (ad esempio il ruolo dell'ufficio legale nella valutazione dei lasciti testamentari; l'indicazione di allegare ai lasciti testamentari / donazioni superiori a 5.000,00 euro una perizia di stima); iv) la previsione, in fase di acquisizione di beni culturali, di presentare denuncia di trasferimento e diritto di prelazione al Ministero alla Soprintendenza; v) indicazione delle modalità che regolamentano il trasferimento dei beni culturali, con riferimento al corretto svolgimento delle denunce alle Autorità competenti; vi) indicazione delle garanzie e tutele da richiedere in via preliminare alla controparte laddove sia previsto il trasferimento temporaneo dei beni vincolati verso terzi; vii) indicazione di controlli periodici da effettuare su tutti i beni con riferimento ai rischi di deterioramento e deperimento dei beni; viii) indicazione di assegnare le attività di restauro a professionisti individuati dalla Soprintendenza; ix) indicazione del dovere di informare tempestivamente i diretti responsabili della Fondazione nel caso di eventi potenzialmente dannosi

per la tutela del patrimonio della Fondazione; x) Modalità di tracciabilità di tutta la documentazione rilevante.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che tutte le operazioni rilevanti, aventi ad oggetto beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela, siano opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi esegue, autorizza e verifica le attività di acquisizione, trasferimento e restauro dei beni mobili sottoposti a tutela in dotazione al Museo Teatrale della Fondazione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le comunicazioni alla Soprintendenza nonché tutti gli atti aventi ad oggetto beni mobili sottoposti a vincolo di tutela.

3) *Gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale in dotazione alla Fondazione:*

- *Norme*: Lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità operative dei soggetti che si occupano delle attività di gestione dei beni mobili di interesse storico – culturale del Teatro della Fondazione; ii) la redazione ed/o aggiornamento di apposito registro dei beni mobili appartenente al patrimonio culturale gestiti dal Teatro, con indicazione per ogni bene delle principali informazioni; iii) Indicazione delle casistiche attraverso cui il Teatro può acquisire al suo interno beni di interesse storico – culturale con indicazione dei passaggi necessari e dei ruoli dei soggetti coinvolti (ad esempio il ruolo dell'ufficio legale nella valutazione dei lasciti testamentari; l'indicazione di allegare ai lasciti testamentari / donazioni superiori a 5.000,00 euro una perizia di stima); iv) la previsione, in fase di acquisizione di beni culturali, di presentare denuncia di trasferimento e diritto di prelazione al Ministero alla Soprintendenza; v) indicazione delle modalità che regolamentano il trasferimento dei beni culturali, con riferimento al corretto svolgimento delle denunce alle Autorità competenti; vi) indicazione delle garanzie e tutele da richiedere in via preliminare alla controparte laddove sia previsto il trasferimento temporaneo dei beni vincolati verso terzi; vii) indicazione di controlli periodici da effettuare su tutti i beni con riferimento ai rischi di deterioramento e deperimento dei beni; viii) indicazione di assegnare le attività di restauro a professionisti individuati dalla Soprintendenza; indicazione del dovere di informare tempestivamente i diretti responsabili della Fondazione nel caso di eventi potenzialmente dannosi per la tutela del patrimonio della Fondazione; x) Modalità di tracciabilità di tutta la documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che tutte le operazioni rilevanti, aventi ad oggetto beni mobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela, siano opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione dei compiti tra chi esegue, autorizza e verifica le attività di acquisizione,

trasferimento e restauro dei beni mobili sottoposti a tutela in dotazione al Teatro.

- *Poteri autorizzativi e di firma:* lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le comunicazioni alla Soprintendenza.